

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 3223 e 3224-A

ALLEGATO 2-II

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

*esaminati dalla 5^a Commissione al disegno di legge di bilancio ed
al disegno di legge finanziaria, con indicazione del relativo esito
procedurale*

INDICE

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Disegno di legge finanziaria *Pag.* 5

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI O DICHIARATI INAMMISSIBILI DALLA COMMISSIONE

Disegno di legge finanziaria *Pag.* 15

Non sono stati presentati ordini del giorno riferiti al disegno di legge di bilancio

**ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO
O APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

(0/3223/83/5^a) (già emendamento 35.205a)

LEGNINI

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

nella regione Abruzzo è da tempo in atto una grave crisi del polo industriale elettronico che annovera diverse aziende nelle province di Chieti e L'Aquila;

la Oliit, con stabilimenti a Chieti e Avezzano, è stata dichiarata fallita mentre la Finmek, con stabilimenti a Sulmona e L'Aquila, è in amministrazione straordinaria;

altre aziende del settore sono in grave difficoltà ed hanno fatto ricorso a procedure di mobilità e Cassa integrazione guadagni (CIG) per diverse centinaia di lavoratori;

tale crisi settoriale, che coinvolge circa 2.000 lavoratori, si colloca in un contesto di complessiva crisi del sistema industriale abruzzese, che riguarda aziende che occupavano 20.000 lavoratori circa (da ultimo la Solvay di Bussi con 300 addetti ha preannunciato la chiusura dello stabilimento e la Burgo di Chieti e Avezzano, ha annunciato esuberi di circa 150 lavoratori), così determinando un complessivo arretramento del sistema economico della regione;

il Governo ha attivato tavoli concertativi per affrontare in particolare la crisi della Finmek e della Oliit. L'amministratore straordinario della Finmek sta per presentare il piano industriale mentre per la Oliit vi sono manifestazioni di interesse di imprenditori disponibili a rilevare le aziende, soprattutto se vi sarà un impegno di Finmeccanica diretto o indiretto, attraverso l'attribuzione di commesse;

ciò premesso,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative finalizzate a consentire l'accesso ai benefici finanziari, nell'ambito dei fondi destinati alle aree sottoutilizzate e a quelli di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e all'articolo 73 legge 27 dicembre 2002, n. 289, in via prioritaria alle aziende appartenenti al polo elettronico abruzzese, con particolare riferimento a quelle Finmek e Oliit o a quelle che alle stesse subentreranno, e ad assumere ogni altra iniziativa per fronteggiare le crisi aziendali medesime».

(0/3223/91/5^a)

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI, RONCONI

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
viste le difficoltà riscontrate nella ricostruzione;
constatata la necessità di sostenere le famiglie impegnate a far
fronte alle necessità del post-terremoto;
viste le ordinanze del Commissario straordinario adottate negli
anni scorsi,

impegna il Governo:

a sollecitare il Commissario straordinario a farsi carico dei bisogni delle popolazioni delle regioni Umbria e Marche, e più in particolare che i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1997, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, regolarizzino la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998, 1999, a partire dal 1° gennaio 2006».

(0/3223/92/5^a)

D'ONOFRIO, COMPAGNA, MAFFIOLI, RONCONI, CIRAMI, SODANO Calogero, CALLEGARO, MELELEO, TAROLLI, ZANOLETTI, RUVOLO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, FORLANI, SALZANO, TREMATERRA, PELLEGRINO, CICCANTI, DANZI, IERVOLINO, GABURRO, SUDANO, BERGAMO, GUBERT, FORTE, SANZARELLO, CHERCHI, BOSI, CUTRUFO, BOREA

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato come:
in base a recenti rilevazioni statistiche l'economia sommersa nel
nostro Paese ammonta a circa il 30 per cento del Pil;

rilevato come:

al fine di pervenire ad una stabile estesa e duratura riduzione della pressione fiscale sia indispensabile provvedere ad un allargamento della base imponibile mediante una più intensa lotta per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

constatato come:

nel vigente ordinamento non sussistono istituti atti a sollecitare il cosiddetto "contrasto fiscale di interessi" in base al quale in altri ordinamenti si è potuto innescare un circolo virtuoso idoneo alla emersione di base imponibile nei settori maggiormente a rischio di evasione,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile anche a carattere normativo, diretta a rimodulare il sistema delle detrazioni/deduzioni attualmente vigente al fine di estendere le fattispecie di deducibilità/detraibilità alle spese sostenute dai contribuenti, in relazione a prestazioni di servizi particolarmente esposti ai rischi di evasione fiscale quali, ad esempio, i servizi connessi alla manutenzione e gestione domestica, valutando altresì l'opportunità, anche per ragioni di compatibilità finanziaria, di prevedere che la fruizione della *no tax area* sia subordinata alla conservazione da parte dei contribuenti medesimi di fatture o ricevute inerenti i servizi di cui sopra, fino a concorrenza della soglia esente loro spettante».

(0/3223/93/5^a)

D'ONOFRIO, CICCANTI, MAFFIOLI, RONCONI, CIRAMI, SODANO Calogero, CALLEGARO, MELELEO, SANZARELLO, CUTRUFO, TAROLLI, ZANOLETTI, RUVOLO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, FORLANI, SALZANO, TREMATERRA, PELLEGRINO, CHERCHI, COMPAGNA, DANZI, IERVOLINO, GABURRO, SUDANO, BERGAMO, GUBERT, FORTE, BOSI

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisone permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

la Corte costituzionale (sentenze n. 179/76, n.358/95, n. 12/98) ha riaffermato ripetutamente il rilievo sociale della famiglia, in particolare quella numerosa, affermando in particolare che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei familiari monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo;

nel programma dell'attuale Governo, al punto 23 sulla famiglia, si precisa che "la famiglia è oggi un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco ed ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito, ma deve mantenere più persone: occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona";

il sistema tributario italiano è fondato sul principio dell'unità impositiva individuale ("tassazione separata");

occorre, pertanto, introdurre un sistema tributario fondato sul principio dell'unità impositiva familiare ("tassazione per parti"), anche prevedendo coefficienti di divisione per i familiari a carico che in sede di prima applicazione della normativa sia ad invarianza di spesa;

la priorità della modifica dell'ordinamento tributario è quella di garantire la equità orizzontale insieme a quella verticale, dettata dalla progressività impositiva;

nella modifica dell'ordinamento tributario, in sede di prima applicazione, sia salvaguardata la regola della intangibilità dei benefici goduti ("clausola di salvaguardia");

la maggiore spesa, pertanto, sarà determinata dalla norma di salvaguardia;

tale sistema, meglio conosciuto come "quoziente familiare" è già operante in Francia, dove ha inciso in modo rilevante, sia per la crescita dei consumi che per l'incremento demografico, oltre che a favorire la costituzione di nuovi nuclei familiari, facendo venir meno le motivazioni economiche inibitorie,

impegna il Governo:

nel quadro della riduzione della pressione fiscale complessiva, posta in atto dal Governo in corso di legislatura, ad incentivare la equità orizzontale con interventi radicali e di modifica del sistema tributario, riconoscendo la famiglia come unità impositiva, introducendo, conseguentemente, il sistema del "quoziente familiare" a decorrere dal 1° gennaio 2006».

(0/3223/95/5^a) (già emendamento 17.78)

LEGNINI

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisona permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premessi che:

i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, finalizzati a fornire opportunità occupazionale ai lavoratori socialmente utili e a far fronte alle esigenze istituzionali della pubblica amministrazione per l'esecuzione di servizi aggiuntivi, sono in via di scadenza o già scaduti;

il mancato rinnovo di tali contratti comporterebbe una grave menomazione dei servizi affidati dalle amministrazioni pubbliche ai terzi e, quindi, un forte ritardo nell'erogazione delle prestazioni finora garantire agli utenti,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure volte a consentire che i servizi affidati a terzi, ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabilizzazione degli *ex* lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, siano nuovamente concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, a condizione che i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo indeterminato;

a prorogare, nelle more dell'espellimento delle gare d'appalto, i rapporti in essere dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».

0/3223/96/5^a (già emendamento 42.300)

LAURO, NOCCO, IZZO, GIULIANO, GENTILE

Approvato dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, consideraro che:

l'articolo 43, comma 7, del disegno di legge finanziaria, all'allegata 1 ivi richiamato, reca l'indicazione - presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, u.p.b. 4.1.2.2 - della legge 19 maggio 1975, n. 169, recante sovvenzioni alle società di navigazione;

il rifinanziamento quale eccedenza di spesa prevede autorizzazioni finanziarie aggiuntive per 80,7 milioni di euro per il 2005 (il cui importo comprende una quota pari a 26,9 milioni per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004) e 26,9 milioni a decorrere dal 2006;

l'articolo 2 della richiamata legge n. 169 del 1975 si limita ad autorizzare la concessione di sovvenzioni da parte del Ministero competente e che ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, la sovvenzione non dovrebbe superare i limiti di bilancio;

valutato che:

non sembrano esservi le condizioni per trattare la suddetta voce come eccedenza di spesa, riferendosi tali fattispecie a spese non predeterminate legislativamente, la cui valutazione di bilancio a legislazione vigente risulta inferiore agli oneri che si prevedono per gli esercizi futuri;

la predetta assegnazione di risorse sembra configurarsi come un vero e proprio finanziamento alla società Tirrenia Spa, impresa che opera in un contesto concorrenziale con imprese private;

impegna il Governo:

a valutare la coerenza con le norme di contabilità dell'inserimento della richiamata legge n. 169 del 1975 nella tabella delle eccedenze di spesa del disegno di legge finanziaria per il 2005;

a valutare se il richiamato rifinanziamento non comporti infrazione alle regole di concorrenza interna;

valutare gli aspetti di compatibilità del predetto rifinanziamento con la normativa comunitaria e in particolare quella relativa agli aiuti alle imprese».

(0/3223/97/5^a) (già emendamento 42.246)

Izzo

Approvato dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A/II in cui sono individuati i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento prevede:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali",

impegna il Governo:

affinché intervenga modificando tale normativa per cui l'applicazione dell'aliquota al 4 per cento si applichi ai veicoli a benzina per invalidi, fino a 2500 centimetri cubici, e, per i veicoli con motore diesel per invalidi, fino a 3200 centimetri cubici».

(0/3223/98/5^a) (già emendamento 25.0.51)

IZZO

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
visto l'articolo 25,

impegna il Governo ad intervenire:

per la soppressione delle liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono far ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

per la soppressione della disciplina dei controlli, in fasce orarie di reperibilità dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 del citato decreto-legge;

per il riconoscimento, al personale addetto al servizio di visite mediche di controllo, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996, del trattamento giuridico e normativo dell'allegato N del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270».

(0/3223/99/5^a) (già emendamento 28.0.26)

LAURO

Approvato dalla Commissione (10 dicembre 2004)

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
visto l'articolo 25,

impegna il Governo ad intervenire:

al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, concedendo alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone, delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale;

per la determinazione della misura delle agevolazioni, determinandola annualmente con decreto ministeriale.

(0/3223/100/5^a) (già emendamento 18.48)

LAURO, RUVOLO, CICCANTI

Accolto dal Governo come raccomandazione (10 dicembre 2004)

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
visto l'articolo 18,

impegna il Governo:

ad intervenire in merito alla disciplina per l'accesso al corso di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, graduando il personale, tenuto conto dell'esito dell'esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato che nell'anno scolastico 2002-2003 sia al terzo anno di incarico dirigenziale ed abbia, sebbene con riserva, superato l'esame finale e sia inserito in graduatoria aggiuntiva ad esaurimento».

**ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO
O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI
O DICHIARATI INAMMISSIBILI
DALLA COMMISSIONE**

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

(0/3223/1/5^a)

PELLICINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

l'attuale sviluppo della economia della Confederazione elvetica consente alle imprese svizzere di offrire elevate retribuzioni ai dipendenti di imprese pubbliche e private, ben superiori a livelli retributivi italiani, con la conseguenza che, nella fascia di confine tra le province di Como, Varese e Verbania e la Confederazione elvetica, moltissimi lavoratori italiani abbandonano le aziende nazionali, per recarsi quotidianamente a lavorare in Svizzera attratti dai maggiori stipendi;

le aziende italiane, già fortemente penalizzate da una insufficiente rete viaria in prossimità del confine italo-elvetico, che hanno investito nella formazione del personale, anche a livello di impresa artigiana, perdono quotidianamente le migliori maestranze, dato l'esodo della manodopera verso la Svizzera, con un danno ingente per l'organizzazione aziendale e la produzione, spesso non riuscendo neppure a sostituire i dipendenti con altra manodopera comunque da formare *ex novo*;

è in atto una consequenziale grave crisi delle industrie italiane che si collocano in una fascia di circa 30 chilometri dal confine elvetico, espòste al fenomeno del cosiddetto "frontalierato";

per far fronte al gravissimo danno, appare indispensabile corrispondere ai dipendenti aumenti di stipendio tali da scongiurare l'esodo verso la Svizzera;

appare necessario adottare misure idonee volte a disincentivare l'abbandono delle imprese italiane da parte delle maestranze, predisponendo adeguate misure fiscali e contributive per le imprese situate nella fascia di 30 chilometri dal confine elvetico, onde consentire l'erogazione di stipendi più elevati ai dipendenti tali da scongiurare il fenomeno, alla occorrenza esonerando le imprese degli oneri contributivi sulle somme corrisposte in eccedenza a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare tutte quelle misure ritenute necessarie ed urgenti per contenere l'esodo dei lavoratori italiani verso la Confederazione elvetica, assumendo gli opportuni strumenti di intervento a sostegno delle imprese italiane situate nella fascia di confine con la Svizzera, nelle province di Como, Varese e Verbania».

(0/3223/2/5^a)

MANIERI, MARITATI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, BISCARDINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

le regioni meridionali, nonostante i notevoli passi avanti che hanno compiuto nella direzione della riduzione del divario di sviluppo, continuano a registrare un marcato svantaggio rispetto a quelle del Centro-Nord, sia in termini di reddito medio *pro capite*, sia di tasso di occupazione della popolazione, sia di dotazione di infrastrutture, sia di livello e qualità di servizi;

il ritardo di sviluppo di queste regioni è causa ed effetto anche del minor gettito fiscale di cui tali territori godono e, pertanto, lo stesso federalismo fiscale, in assenza di misure perequative che consentano di compensare i divari locali e sopperire alla prestazione dei servizi essenziali, finisce per rappresentare una misura che a lungo andare danneggia il Paese nel suo insieme. È la stessa Unione europea, infatti, che promuove la coesione regionale e la crescita armoniosa di tutti i suoi territori, che attiva politiche di sostegno finanziario nei confronti dei territori più svantaggiati anche per divenire nel suo complesso più competitiva ed è, quindi, indispensabile anche per l'Italia lottare contro il divario e il dualismo che divide il Paese;

come più volte evidenziato nei rapporti sulla situazione economica del Paese e soprattutto nel rapporto sulle sue aree sottosviluppate, emerge chiaramente la destinazione della spesa di investimento dei grandi enti a carattere nazionale che ha costantemente privilegiato, a consuntivo, i territori delle regioni del Centro-Nord e mai rispettato i vincoli quantitativi di destinazione alle regioni meridionali, mantenendo così, talvolta addirittura aumentando, il divario nella dotazione di infrastrutture e servizi tra le aree più sviluppate e quelle meno sviluppate del Paese;

la regione Puglia ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR)

del Lazio prima e, alla Corte costituzionale poi, il decreto applicativo del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sul federalismo fiscale per denunciare la violazione delle garanzie costituzionali di equità e solidarietà che debbono determinare, da parte del Governo, il conferimento delle risorse necessarie per assicurare a tutti i cittadini e a tutti i territori un livello minimo ed omogeneo di servizi per farne territori competitivi sia a livello nazionale che a livello internazionale,

impegna il Governo:

a modificare il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di conte-

nerne gli effetti disastrosi sui bilanci degli enti locali, in particolare nel Mezzogiorno;

ad adottare, nell'immediato, quei correttivi di carattere fiscale e finanziario che sono necessari per non arrecare discriminazioni nel gettito delle entrate a danno delle regioni del Sud e, segnatamente, della regione Puglia, in tal modo violando sul piano giuridico principi costituzionali e, dal punto di vista economico, ponendosi in contrasto anche con l'interesse sotteso alla competitività dell'intero Paese;

ad assicurare ai territori meridionali quelle risorse e quel sostegno che ne consentano un'accelerazione della crescita e un miglioramento delle condizioni di contesto e di vita necessari per l'attuazione degli investimenti e per il rilancio della domanda di consumi, ivi compresi quelli turistici, nonché delle esportazioni, anche in relazione alle sfide che pone l'allargamento del mercato unico europeo;

a svolgere quel doveroso ruolo di cerniera Nord-Sud del Paese che solo può consentire all'Italia nel suo insieme di avere un peso significativo nella compagine economica europea, così come del resto avviene e come viene favorito dalla politica negli altri grandi Paesi dell'Europa, prima fra tutti la stessa Germania, che ha non pochi tratti in comune con le caratteristiche di dualismo tra regioni povere e regioni ricche del Paese, ma anche della stessa Francia nei confronti delle sue regioni ultra periferiche, rispetto alle quali esercita politiche di forte coesione e di integrazione;

a rendere più solida la nostra economia anche cogliendo opportunità che derivano dalla prospettiva di crescita e di sviluppo, ad esempio dell'area euro mediterranea, verso i cui mercati e i cui territori il Sud e la Puglia si pongono come punti naturali e verso i quali si stanno muovendo, paradossalmente e compattamente, gli interessi e le aspettative di affari economici di dimensioni gigantesche della gran parte dei Paesi e delle regioni del Centro-Nord».

(0/3223/3/5^a)

PEDRIZZI, SALERNO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame della legge finanziaria per il 2005,

premesso che:

sebbene la famiglia svolga un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, è evidente, infatti, come nel nostro Paese la funzione storica e sociale della famiglia non ha mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore, stante la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi principi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico;

considerato che:

sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario, strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, viola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre al porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. È, infatti, evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere, sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa;

valutato che:

in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 del 14 luglio 1976, n. 358 del 13 luglio 1995 e n. 12 del 28 gennaio 1998) in cui si è affermato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale delle famiglie e a poco valgono le detrazioni per i carichi familiari che, al di là della loro esiguità cercano solo di correggere questa impostazione;

preso atto che:

del resto, a ciò non sopperiscono altre politiche familiari alle quali anzi l'Italia dedica appena lo 0,9 per cento del Pil, collocandosi al penultimo posto in Europa;

tenuto, quindi, conto che:

si continuano a perpetrare ingiustizie a danno della famiglia la cui formazione e mantenimento sono diventati un lusso e non un diritto costituzionalmente tutelato con il risultato di un netto peggioramento del tenore di vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità;

considerata:

la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia facendo un passo deciso verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia,

impegna il Governo

ad utilizzare in via prioritaria il contributo di solidarietà da introdurre sull'IRE per raddoppiare le detrazioni, di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascun figlio a partire dal terzo».

(0/3223/4/5^a)

PEDRIZZI, SALERNO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame della legge finanziaria per il 2005,
premessò che:

sebbene la famiglia svolga un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, è evidente, infatti, come nel nostro Paese la funzione storica e sociale della famiglia non ha mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore, stante la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi princìpi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico;

considerato che:

sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario, strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, viola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. È, infatti, evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere, sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa;

valutato che:

in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 del 14 luglio 1976, n. 358 del 13 luglio 1995 e n. 12 del 28 gennaio 1998) in cui si è affermato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale delle famiglie e a poco valgono le detrazioni per i carichi familiari che, al di là della loro esiguità, cercano solo di correggere questa impostazione;

preso atto che:

del resto, a ciò non sopperiscono altre politiche familiari alle quali anzi l'Italia dedica appena lo 0,9 per cento del Pil, collocandosi al penultimo posto in Europa;

tenuto, quindi, conto che:

si continuano a perpetrare ingiustizie a danno della famiglia la cui formazione e mantenimento sono diventati un lusso e non un diritto costi-

tuzionalmente tutelato con il risultato di un netto peggioramento del tenore di vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità; considerata:

la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia facendo un passo deciso verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia;

valutata:

l'esigenza di introdurre finalmente nel nostro Paese il cosiddetto "quoziente familiare" che è un meccanismo, già applicato in diversi Paesi europei, tra i quali la Francia, dove ha determinato una crescita dei consumi interni e un aumento consistente della crescita demografica, il cui andamento tendenziale in Italia determinerebbe invece una riduzione di 6 milioni di persone entro i prossimi 50 anni;

considerato, infine, che:

nel programma del Governo, al punto 2.3 sulla famiglia, si legge: "La famiglia è oggi un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco ed ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito ma deve mantenere più persone: occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona",

impegna il Governo,

nel quadro della diminuzione complessiva della pressione fiscale e nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori, ad incentivare il ristabilimento dell'equità orizzontale intesa come la rimodulazione dell'imposta anche secondo la dimensione del nucleo familiare ed a introdurre, pertanto, il sistema del "quoziente familiare" a decorrere dal 1° gennaio 2006».

(0/3223/5/5^a)

SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

il tempo pieno nella scuola primaria è stato sostanzialmente abolito ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, posto che l'orario scolastico è passato dalle 40 alle 27 ore settimanali obbligatorie, cui si aggiungerebbero tre ore facoltative (la cui scelta è demandata alle famiglie) e un tempo compreso tra le cinque e le dieci ore di "tempo mensa" non ricompreso nell'orario obbligatorio e la cui fissazione è anch'essa demandata alle famiglie;

si tratta di una profonda destrutturazione e compressione dell'orario scolastico effettivo, che smentisce l'affermazione, pure contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto, secondo cui: "il tempo scuola raggiunge nella sua massima espansione le 40 ore settimanali e si caratterizza come tempo pieno degli alunni";

il combinato disposto delle norme del citato decreto legislativo in materia di orario obbligatorio, con l'articolo 22, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che "le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori", lascia supporre un ridimensionamento degli organici (ormai calibrati sul solo orario obbligatorio) e dunque conferma la volontà di operare la cancellazione sul piano organizzativo e progettuale dell'attuale esperienza di tempo pieno e tempo prolungato;

il citato decreto legislativo prevedeva la copertura dei posti per le attività di tempo pieno e tempo prolungato solo per l'anno scolastico 2004-2005, e che la norma non è rifinanziata dal disegno di legge finanziaria 2005 relativamente agli anni scolastici successivi;

rilevato inoltre che:

non figurano disposizioni specifiche finalizzate alla ulteriore incentivazione dei servizi in favore dei portatori di *handicap*, e in particolare stanziamenti per gli insegnanti di sostegno, nonché per i mediatori culturali per gli studenti stranieri;

impegna il Governo,

ad assumere apposite iniziative legislative e amministrative al fine di garantire la copertura degli organici necessari per garantire il tempo pieno e il tempo prolungato nelle scuole primarie, la presenza del necessario numero di insegnanti di sostegno per gli studenti portatori di *handicap*, nonché l'assunzione di mediatori culturali per gli studenti stranieri».

(0/3223/6/5^a)

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, considerato che:

l'attività strategica svolta nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre) anche in riferimento alla attività legata all'armamento militare;

le attività svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture private,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della difesa e comunque sia considerata la natura pubblica, garanzia per la sicurezza».

(0/3223/7/5^a)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

il disposto dell'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, ha riconosciuto al personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali;

considerato che:

alcune amministrazioni non hanno ancora provveduto a dar corso alle relative procedure necessarie all'attuazione dei predetti inquadramenti,

impegna il Governo:

a disporre che la disciplina del suddetto personale sia comunque demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

(0/3223/8/5^a)

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

sono giacenti in Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare i contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa dal 1981 al 1995;

già alla Finanziaria del 2002 erano stati appostati i finanziamenti necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l'unicità dei suddetti contratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti contratti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa».

(0/3223/9/5^a)

CADDEO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

nel dicembre 2002 il Ministero della giustizia, al fine di far fronte alle ingenti carenze d'organico, bandiva un concorso per 443 posti di ufficiale giudiziario i cui candidati avrebbero dovuto "presentare domanda di partecipazione per i posti disponibili in un solo distretto o gruppo di distretti di Corte d'appello";

nel mese di giugno 2004 le prove d'esame si concludevano in tutti i distretti di Corte d'appello;

nell'agosto del 2004 il Consiglio dei ministri bloccava le assunzioni (per mancanza di fondi) autorizzando l'assunzione per l'anno 2004 di soli 102 ufficiali giudiziari, aumentati solo dopo pochi giorni a 154;

il 28 settembre 2004, il Ministero comunicava l'incremento delle assunzioni di ulteriori 94 unità, per un totale di 248, numero che, a detta del Ministero sarebbe stato sufficiente a coprire le carenze nei soli distretti del nord d'Italia;

la situazione di grave carenza d'organico si verifica in molti altri distretti, fra i quali occorre ricordare in particolar modo il distretto di Corte d'appello di Cagliari, dove a seguito della conclusione dell'interpello per ufficiale giudiziari C1, le vacanze sono aumentate di quasi 10 unità;

i concorrenti vincitori del concorso per i posti disponibili nei distretti del sud d'Italia e delle isole, di cui 22 della Sardegna, pur avendo superato due impegnative prove scritte e un colloquio, assistono ad una palese violazione del principio di eguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione e alla penalizzazione di tutte le regioni del centro-sud in quanto i 248 ufficiali giudiziari verranno assunti per l'anno 2004 esclusivamente al nord d'Italia,

impegna il Governo:

perché si proceda alla assunzione dei restanti 195 vincitori tutelando, in particolare, gli interessi dei giovani concorrenti sardi e degli idonei sino alla copertura di tutte le vacanze d'organico relative alla qualifica di ufficiale giudiziario».

(0/3223/10/5^a)

BARELLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
impegna il Governo:

a considerare le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), soggetti all'esclusione di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

(0/3223/11/5^a)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
permesso che:

nel Comune di Bacoli, numerosi cittadini erano ricorsi in Cassazione in quanto costretti a pagare i contributi fognatura e depurazione negli anni che vanno dal 1992 al 1999, senza però avere tale servizio in quanto il sistema fognario non esisteva,

tale contenzioso si è risolto chiaramente a favore dei cittadini che non dovranno pagare alcun tributo,

impegna il Governo:

ad emanare provvedimenti di indirizzo agli enti locali al fine di ottemperare alle decisioni delle autorità giudiziarie che si sono espresse».

(0/3223/12/5^a)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un'Autorità indipendente e che del proprio operato risponde al Parlamento;

il lungo elenco di funzioni specificate dalla legge istitutiva della autorità rappresenta una importante risorsa per il rispetto dei diritti, l'equi-

librio delle informazioni, le parità di accesso ai media, lo stimolo alla innovazione tecnologica;

la sede dell'Autorità fu ubicata a Napoli sperando che tale dislocazione potesse innescare un circuito virtuoso per l'area metropolitana di Napoli e per il Mezzogiorno;

la sede napoletana dell'Autorità rappresenta un riconoscimento ad una città che, nonostante mille problemi, merita di ricevere il sostegno per anelare allo sviluppo;

considerato che:

con il pretesto di aprire in Roma una sorta di sede di rappresentanza, sempre più investita di funzioni e mansioni varie si rischia di assottigliare e valorizzare la stessa centralità di Napoli per le comunicazioni;

ritenuto che:

la perdita delle funzioni concrete dell'Autorità equivale a un ulteriore drastico ridimensionamento del prestigio della città di Napoli con la minimizzazione delle sue potenzialità e possibilità di sviluppo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per tutelare ruolo e funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a partire dalla sede centrale in Napoli;

ad adoperarsi per riportare a Napoli gli uffici trasferiti di sede a Roma e perché si convochino nella sede napoletana le riunioni degli organi consultivi e centrali dell'Autorità».

(0/3223/13/5^a)

MAGNALBÒ

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha istituito la carriera di direttore di divisione e ispettore generale ruolo esaurimento, il cui stipendio era commisurato per il direttore di divisione all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente e per ispettore generale ruolo esaurimento al 90 per cento dello stipendio del primo dirigente;

l'articolo 73, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 stabiliva che dal 1° dicembre 1972: "le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60, sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto

della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'articolo 62";

l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha soppresso i ruoli ad esaurimento ed ha introdotto, con l'articolo 15, la qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri del 16 maggio 1995 ha previsto la cessazione, dal 1° dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali, e ha diversificato la struttura delle retribuzioni per il personale dei ruoli ad esaurimento e per i dirigenti;

le pensioni del personale dei ruoli ad esaurimento, dal 16 maggio 1995, sono state liquidate sulla base dell'ultimo stipendio in godimento in dispregio alla previsione dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2000, n. 257 (registrata in data 16 settembre 2001) ha stabilito che per il personale collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, andava garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale), nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto strettamente connessa con le funzioni dirigenziali;

nell'intervallo tra la data di pubblicazione della circolare e quella di registrazione, in data 5 aprile 2001 è stato siglato il CCNL per i dirigenti, che ha introdotto per la retribuzione di posizione una parte fissa e una parte variabile, e che solo la parte fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, rientra nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti;

in data 21 maggio 2001 la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 2407/10/BC indirizzata al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, al Dipartimento della Ragioneria generale IGOP, sottolineava la necessità di considerare l'indennità di posizione come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento, in quanto avente le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta;

tale nota è stata completamente ignorata dal Dipartimento della Ragioneria Generale e pertanto la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, registrata solo in data 16 settembre 2001, non è stata mai modificata;

in data 30 gennaio 2002 (n. 269/10/BC) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - inviava al Dipartimento della Ragioneria generale IGOP una bozza di circolare modi-

ficativa della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 e diretta a sostituire il terzultimo capoverso della suddetta circolare come segue: "per il personale in oggetto collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 va garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista in quanto corrisposta al dirigente, prescindendo dalla posizione funzionale ricoperta), nonché la retribuzione individuale di anzianità dell'ex primo dirigente maturata al 30 novembre 1995 e con esclusione della retribuzione di risultato in quanto strettamente connessa con le funzioni dirigenziali";

in risposta alla nota del 30 gennaio 2002, n. 269/10/BC il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota Uff. IV, protocollo n. 23330 del 1° marzo 2002, a firma del Ragioniere generale dello Stato dott. Monorchio, concordava con la proposta di modifica della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, sottolineando come "con la previsione - operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, sembra assumere connotati propri, più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato". Precisava, inoltre, l'operatività della suddetta previsione "anche relativamente alla previgente disciplina contrattuale con riferimento, evidentemente, al valore minimo della retribuzione di posizione";

in data 12 marzo 2002, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - inviava nuovamente alla Ragioneria generale dello Stato la bozza di circolare modificativa della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000;

in data 20 giugno 2002 il Capo di Gabinetto Avv. Vincenzo Fortunato con nota prot. 4899/E/GAB esprimeva il proprio parere positivo sulla immodificabilità della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, escludendo così, il personale rivestente la qualifica ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione, dal meccanismo di determinazione della pensione, la retribuzione di posizione anche nella sua parte fissa, spettante al personale con qualifica dirigenziale, in quanto connessa comunque all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale svolta. Argomentava tale esclusione facendo riferimento all'articolo 24 del CCNL del 5 aprile 2001, che, invece, concerne i dirigenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della perdita o al termine dell'incarico non più rinnovato (ruolo unico). È evidente, dunque, come tale norma contrattuale non possa essere invocata a sostegno della mancata concessione della retribuzione di posizione - parte fissa - nella determinazione del trattamento pensionistico per il personale ruolo ad esaurimento;

in senso adesivo alla nota del Capo di Gabinetto, il Ministro per la funzione pubblica, in risposta ad una interrogazione parlamentare, dopo

essersi pronunciato sulla immodificabilità della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 ha evidenziato però come "per il personale collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, vada garantito ai fini pensionistici ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità";

dell'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale la retribuzione di posizione - parte fissa - è anche la Presidenza del Consiglio dei ministri che nella memoria del 23 febbraio 2004 (citata nella delibera n. 2/2004/P della Corte dei conti nell'adunanza del 26 febbraio 2004) scrive che la parte fissa della retribuzione di posizione è "di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni", attraendola così nel trattamento economico fondamentale;

nell'adunanza di cui sopra è stato sentito non solo il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche della Ragioneria generale dello Stato che si è pronunciato in maniera conforme alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la giurisprudenza ha riconosciuto la retribuzione di posizione come parte del trattamento economico fondamentale (Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 2294/2003; Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 1550/2003):

il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota dell'ufficio IV del 3 ottobre 2002, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica - e per conoscenza al Ministero dell'interno, in riferimento alla nota 1/1047/I del 15 maggio 2002 del Ministero dell'interno, con la quale detto Ministero chiedeva se potesse essere estesa ai propri funzionari dell'*ex* carriera direttiva di ragioneria la retribuzione di posizione - parte fissa - affermava che la retribuzione di posizione - parte fissa - "costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale". "Invero, una volta riconosciuto al personale in questione (funzionari dell'*ex* carriera direttiva di ragioneria) il trattamento economico fondamentale spettante al personale dirigente, sarebbe poco sostenibile non ricomprendervi anche, la cosiddetta parte fissa della retribuzione di posizione";

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 29 ottobre 2002, prot. n. 2936/10/BC, in risposta alla nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, affermava: "si concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'*ex* carriera direttiva di ragioneria",

impegna il Governo:

a prevedere un apposito stanziamento di risorse economiche per l'erogazione della retribuzione di posizione nel trattamento economico

fondamentale, ai fini della determinazione della pensione per il personale del ruolo ad esaurimento, onde risolvere l'annosa questione in ordine alla portata dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972».

(0/3223/14/5^a)

SOLIANI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

perdura la mancanza di ogni soluzione utile per assicurare un dignitoso trattamento di pensione ai mutilati e invalidi per servizio,

impegna il Governo:

ad assumere apposite iniziative legislative e amministrative al fine di conferire natura risarcitoria alla pensione privilegiata degli invalidi per servizio con conseguente esenzione da ogni imposizione fiscale, così come già avviene per altri trattamenti di pensione, nonché per introdurre un dispositivo di perequazione annuale delle pensioni, onde garantire e mantenere nel tempo la parità con i pensionamenti successivi al fine di conservare alle stesse il medesimo potere d'acquisto che avevano al momento della concessione».

(0/3223/15/5^a)

LEGNINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

persistono disparità di comportamenti, nelle diverse Amministrazioni dello Stato, relativamente alla liquidazione delle pensioni dei direttori di divisione e ispettori generali nel ruolo ad esaurimento, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che vedono soggetti aventi gli stessi requisiti ricevere trattamenti differenziati;

i ricorsi presso l'autorità giudiziaria promossi da *ex* dipendenti dello Stato si sono finora risolti con esiti che vedono, nella maggior parte dei casi, l'Amministrazione soccombente,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di risolvere, in sede interpretativa, una annosa questione che è fonte di discriminazione e ingiustizia».

(0/3223/16/5^a)

BAIO DOSSI, DETTORI, D'ANDREA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

sebbene la famiglia svolga un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, nel nostro Paese la funzione storica e sociale della famiglia non ha mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore, stante la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi principi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico;

considerato che:

sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario, strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, viola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale, oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce, altresì, violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta Costituzionale;

in tal senso, è evidente, come la capacità economica di un soggetto che non ha figli, o comunque familiari da mantenere, sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa;

valutato che:

in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 del 14 luglio 1976, n. 358 del 13 luglio 1995 e n. 12 del 28 gennaio 1998) in cui si è affermato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale delle famiglie e a poco valgono le de-

trazioni per i carichi familiari che, al di là della loro esiguità, cercano solo di correggere questa impostazione;

del resto, a ciò non sopperiscono altre politiche familiari alle quali anzi l'Italia dedica appena lo 0,9 per cento del Pil, collocandosi al penultimo posto in Europa;

dunque, si continuano a perpetrare ingiustizie a danno della famiglia la cui formazione e mantenimento sono diventati un lusso e non un diritto costituzionalmente tutelato, con il risultato di un netto peggioramento del tenore di vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità;

in definitiva, si conferma la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia facendo un passo deciso verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia;

l'esigenza di introdurre finalmente nel nostro Paese il cosiddetto "quoziente familiare" che è un meccanismo, già applicato in diversi Paesi europei, tra i quali la Francia, dove ha determinato una crescita dei consumi interni e un aumento consistente della crescita demografica, il cui andamento tendenziale in Italia determinerebbe, invece, una riduzione di 6 milioni di persone entro i prossimi 50 anni;

considerato, infine, che:

nel programma del Governo, al punto 23 sulla famiglia, si legge "La famiglia è oggi un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco ed ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito ma deve mantenere più persone: occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona",

impegna il Governo:

nel quadro della diminuzione complessiva della pressione fiscale e nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori, ad incentivare il ristabilimento dell'equità orizzontale intesa come la rimodulazione dell'imposta, anche secondo la dimensione del nucleo familiare ed a introdurre, pertanto, il sistema del "quoziente familiare" a decorrere dal 1° gennaio 2006».

(0/3223/17/5^a)

GABURRO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, considerato che:

il lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere è elemento fondamentale per il recupero dello stesso (basti considerare, ai

fini dei costi, che un detenuto costa mediamente alla collettività 250 euro al giorno e, se si considera che la recidiva a livello nazionale è attorno all'80 per cento, un 1 per cento in meno all'anno, corrisponde all'incirca a 51 milioni di euro annui),

impegna il Governo:

a ripristinare e ad incrementare i fondi stanziati a tal fine nell'anno 2004».

(0/3223/18/5^a)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, considerato che:

la cura e l'assistenza delle persone non autosufficienti sono, da sempre, affidate, prevalentemente, alle pratiche familiari e che la diminuzione, anche piccola, delle disponibilità di queste famiglie è causa di una forte crescita della domanda di assistenza e di servizi;

il costante invecchiamento della popolazione ha fatto emergere altre importanti problematiche a cui il sistema assistenziale italiano deve far fronte, quali il numero crescente degli anziani che vivono soli e l'aumento di quelli, tra costoro, esposti al rischio di perdere la loro autosufficienza fisica o psichica;

il supporto reso dalle lavoratrici e dai lavoratori extracomunitari risulta sufficiente e non sempre garantisce la qualità e le competenze assistenziali, oltre a comportare costi elevati per le famiglie;

la famiglia, dunque, costituisce ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e anziane per fronteggiare la non autosufficienza,

impegna il Governo:

a riprendere, in tempi rapidi, l'iter parlamentare concernente il disegno di legge n. 2166 recante l'istituzione di un fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, attualmente assegnato alla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, al fine di addivenire al più presto alla sua definitiva approvazione».

(0/3223/19/5^a)

NIEDDU

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

Il Senato,

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

dal 1980 lo Stato sostiene le attività di promozione sociale e di tutela svolte dalle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrano di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti;

fino all'anno 2003, con legge dello Stato, sono state concesse annualmente provvidenze economiche delle Associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee in favore di tali organismi, ritenuti dallo Stato particolarmente meritevoli di sostegno, assicurando loro la continuità delle provvidenze economiche, anche al fine di non vanificare e disperdere le attività fino ad ora profuse».

(0/3223/20/5^a)

TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

il professionista sanitario che è chiamato a svolgere l'alto compito di parlamentare o di consigliere regionale vede, in relazione all'espletamento dei doveri costituzionali ed istituzionali, per tutta la durata del proprio mandato, limitato lo svolgimento della propria attività professionale in ambito sanitario;

tale periodo di assenza dall'attività sanitaria potrebbe pregiudicare la formazione continua in medicina, in quanto non sono valutabili a tali fini le attività svolte nell'espletamento delle funzioni di parlamentare, quali convegni, congressi e così via, che, viceversa, costituiscono fonte di formazione per gli operatori sanitari che vi partecipano;

considerato che:

si ritiene tale sospensione causa di ingiusta limitazione alla formazione professionale del parlamentare o consigliere regionale;

l'esperienza acquisita in ambito istituzionale rappresenta un prezioso contributo all'*iter* formativo del professionista,

impegna il Governo:

a fare in modo che i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua, siano esonerati dalla predetta attività formativa durante l'assolvimento del loro mandato».

(0/3223/21/5^a)

TOMASSINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

il professionista sanitario che è chiamato a svolgere l'alto compito di parlamentare o di consigliere regionale vede in relazione all'espletamento dei doveri costituzionali ed istituzionali, per tutta la durata del proprio mandato limitato lo svolgimento della propria attività professionale in ambito sanitario;

tale periodo di assenza dall'attività sanitaria potrebbe pregiudicare la decorrenza dei requisiti utili alla nomina di direttore generale per il professionista in congedo parlamentare;

considerato che:

si ritiene tale sospensione causa di ingiusta limitazione delle facoltà professionali del parlamentare o consigliere regionale;

l'esperienza acquisita in ambito istituzionale potrebbe essere utilmente spesa nello svolgimento di incarichi di direzione,

impegna il Governo:

a fare in modo che i mandati parlamentari dei Senatori, dei Deputati della Repubblica, nonché dei Consiglieri regionali siano equiparati all'esperienza tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della valutazione dei requisiti per le nomine a direttore generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».

(0/3223/22/5^a)

TOMASSINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha disciplinato per la prima volta l'intero settore degli investimenti sanitari;

l'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su un'apposita quota di riserva determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero della salute, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di definizione della disponibilità per i mutui;

considerato che:

l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ha ottenuto la classificazione in ospedale regionale specializzato per la pediatria;

è stato riconosciuto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto svolge anche funzioni di ricerca biomedica con valenza internazionale, con adeguata dotazione di risorse, di persone e mezzi;

l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ha attivato un consistente programma di investimenti per la ristrutturazione dei propri locali al fine di renderli compatibili con gli *standard* di erogazione ottimale dei servizi e con le norme di sicurezza degli impianti;

nella consapevolezza per l'ospedale "Bambino Gesù" che, dall'eccellenza che lo contraddistingue, nasce il dovere di mantenere lo status di centro *leader* nel campo della pediatria, dotandosi dei mezzi necessari,

impegna il Governo:

ad attribuire il finanziamento di cui all'articolo 25, alla fine del comma 1, del presente disegno di legge, direttamente erogato a favore dell'ospedale "Bambino Gesù", affinché, sia a disposizione per l'espletamento delle opere necessarie nel termine più breve possibile e onde evitare il rischio che lo stesso possa transitare eventualmente per altre istanze sanitarie».

(0/3223/23/5^a)

BOLDI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

in attuazione dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, i crediti formativi per il primo quinquennio del programma di Educazione continua in medicina (ECM) sono stati fissati in complessivi 150 (circolare 5 marzo 2002 del Ministero della salute), con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50 per cento del debito formativo e con un massimo annuale pari al doppio del credito formativo previsto per l'anno;

sulla base di tale articolazione della progressione dei crediti nel primo quinquennio, la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito, esplicitamente, per il primo e per il secondo anno la possibilità di conseguire un numero flessibile di crediti compreso tra la metà ed il doppio dell'impegno formativo di 10 crediti per il 2002 e 20 crediti per il 2003;

un'analoga clausola di flessibilità non sembra invece essere prevista per il 2004 dallo stesso sito ufficiale del programma ECM emerge infatti che l'impegno formativo richiesto per il 2004 è di 30 crediti, senza indicazione di alcun intervallo di tolleranza,

impegna il Governo:

ad attivarsi presso la Commissione per la formazione continua in medicina affinché, al fine di venire incontro alle difficoltà incontrate dagli operatori nella programmazione delle attività formative, l'impegno formativo relativo al programma di ECM sia complessivamente ridotto rispetto alla quota dei 150 crediti attualmente prevista e sia portato, per l'anno 2004, da un minimo di 15 ad un massimo di 60 crediti».

(0/3223/24/5^a)

BOLDI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

in attuazione dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,

n. 229, i crediti formativi per il primo quinquennio del programma di Educazione continua in medicina (ECM) sono stati fissati in complessivi 150 (circolare 5 marzo 2002 del Ministero della salute), con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50 per cento del debito formativo e con un massimo annuale pari al doppio del credito formativo previsto per l'anno;

a fronte della difficoltà incontrata dagli operatori nella programmazione delle attività formative a livello nazionale, molte attività di aggiornamento e di formazione che si svolgono all'estero sono meritevoli di riconoscimento ai fini del computo dei crediti formativi di cui sopra,

impegna il Governo:

ad attivarsi presso la Commissione per la formazione continua in medicina affinché sia riconosciuta, ai fini del conseguimento dei crediti relativi al programma ECM, anche l'attività di aggiornamento o di formazione professionale svolta all'estero presso organizzazioni scientifiche di chiara fama internazionale».

(0/3223/25/5^a)

TOMASSINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, premesso che:

la decisione di rendere reversibile la scelta dei medici ospedalieri se operare in regime libero-professionale *intramoenia* o *extramoenia* e l'attribuibilità di posizioni apicali a quanti abbiano scelto il regime extramurario rappresentano solo l'ultimo tassello di una vicenda che sta cambiando i connotati al nostro sistema sanitario nazionale;

l'esercizio dell'attività privatistica da parte di medici *extramoenia* nelle aziende ospedaliere è totalmente vietata;

attualmente il paziente che voglia farsi curare privatamente da un medico ha le seguenti due possibilità: scegliere un medico che opera in *intramoenia* oppure scegliere un medico che opera in *extramoenia* e lo fa, per legge, in una struttura privata non convenzionata. Nel primo caso, com'è evidente, ci troviamo di fronte ad un paziente che usufruisce di tutta la copertura del servizio sanitario nazionale sulla base del *Diagnosis Related Groups* (DRG), con conseguente accesso ad una struttura privata ma a minor costo, mentre nel secondo caso lo stesso paziente è esposto a costi maggiori e minori garanzie;

tale impostazione, però, non tiene conto e sacrifica le esigenze dei cittadini;

a difesa del principio di libera scelta, al paziente dovrebbe essere consentito di scegliere il medico cui affidarsi sulla base della fiducia riposta nel sanitario, sia che questi operi in regime di esclusività, che in regime di non esclusività;

sono sempre più frequenti casi di cittadini che si rivolgono a medici privati, ma vorrebbero essere assistiti presso una struttura pubblica;

il maggiore grado di sicurezza della struttura pubblica offre pluridisciplinarietà e attrezzature che garantiscono la massima sicurezza per ogni tipo di paziente;

considerato che:

accordare la possibilità ai medici in regime professionale totalmente privatistico di operare, su specifica richiesta del paziente, in strutture pubbliche, farebbe aumentare le entrate dell'istituto pubblico, senza per ciò comportare maggiori costi di gestione, e creerebbe possibilità di collaborazione e non di conflittualità tra struttura pubblica e privata,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più opportuni per consentire al medico, che operi in regime professionale *extramoenia*, di prestare la propria attività libero-professionale all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere a pazienti che ne facciano espressa richiesta al dirigente generale, compatibilmente con le necessità organizzative e istituzionali dell'Azienda, con le attività libero-professionali *intramoenia* e con le modalità di utilizzo delle strutture sanitarie».

(0/3223/26/5^a)

TOMASSINI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia quale diritto inviolabile della persona. Tale tutela avviene nel contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi in una formazione sociale, è il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità;

il servizio sanitario all'interno degli istituti penitenziari è previsto anche dalle Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento dei detenuti, ap-

provate il 30 agosto 1955 (articoli 22-26) e ribadite dal Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973;

l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce che ogni istituto sia dotato di "servizio medico e servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati", e che disponga "di almeno uno specialista in psichiatria";

considerato che:

il Ministero della salute esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari,

impegna il Governo:

ad emanare opportuni provvedimenti al fine di rinnovare i metodi organizzativi e la qualità del servizio sanitario penitenziario, di disporre un sistema di sorveglianza e controllo congiunto del servizio sanitario nazionale e servizio sanitario penitenziario, che verifichi caso per caso: a) lo stato di salute dei ristretti, in particolare per coloro che risultano affetti da AIDS; b) la compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del soggetto e di quella degli altri detenuti; c) la garanzia delle prestazioni sanitarie in conformità ai livelli essenziali di assistenza».

(0/3223/27/5^a)

SODANO Calogero

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

sono state presentate diverse istanze dai soggetti interessati per l'ammissione a transazione ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, avente ad oggetto "transazioni con i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti";

a seguito del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2003, n. 280, il Ministero della salute ha iniziato a stipulare gli atti transattivi con soggetti che hanno partecipato al gruppo paritetico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002;

questa soluzione consente di concludere gli accordi transattivi con il gruppo di danneggiati che per primo, e già da qualche anno, ha intrapreso trattative in tal senso e che, insieme ai rappresentanti ministeriali,

ha formulato un'ipotesi di soluzione transattiva delle vertenze giudiziarie in atto ed è stata del resto espressamente richiamata dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 89 del 2003, che prevede che: "anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002";

il suddetto decreto ministeriale ha inoltre previsto la stipula degli atti transattivi solo con soggetti emofiliaci che abbiano instaurato causa di risarcimento del danno,

invita il Governo:

affinché siano ricompresi nella prima fase transattiva soggetti diversi da quelli appena specificati, tra cui i soggetti talassemici, ivi compresi quelli appartenenti al gruppo tecnico sopra richiamato;

allo scopo di porre rimedio a tale carenza nella previsione normativa, il Ministero della salute dovrebbe predisporre uno schema di decreto interministeriale, con cui vengono ammessi a partecipare alla procedura transattiva anche i talassemici e i soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari che hanno causato l'infezione».

(0/3223/28/5^a)

FLAMMIA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, premesso che:

il massiccio carbonatico del Terminio-Tuoro (Irpinia) si configura come il più importante e strategico bacino imbrifero dell'Italia meridionale, in quanto alimenta sorgenti basali che, per portata totale (5000 litri al secondo), caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e organolettiche delle acque, sono tra le maggiori fonti di approvvigionamento idropotabile per la città di Napoli, per le province di Avellino e Benevento e per la regione Puglia;

la valenza ambientale e paesaggistica del massiccio è molto alta, tanto da essere inserito all'interno del Parco naturale dei monti Picentini;

la falda di base del monte Terminio usufruisce delle acque di ruscellamento superficiale attraverso l'inghiottitoio della "Bocca del Dragone";

considerato che:

negli ultimi decenni la combinazione non vantaggiosa della evoluzione climatica e dello sfruttamento delle acque è sempre più sovente causa di crisi idriche estive e magre fluviali;

per effetto delle crisi idriche aumentano i rischi di inquinamento dell'intero reticolo idrografico del comprensorio;

l'inquinamento anche se non è ancora arrivato alle sorgenti, interessa già i corsi d'acqua ed ha già interessato persino un pozzo realizzato alcuni anni fa, per la presenza di clostriti;

in ogni caso, l'equilibrio risulta decisamente instabile, in quanto non si può escludere che, col tempo, si possa verificare un accumulo in falda degli inquinanti presenti nelle acque che si immettono nella "Bocca del Dragone";

considerato, altresì, che:

accanto alle crisi idriche ed ai rischi di inquinamento sussistono anche notevoli dispersioni dell'acqua prelevata dagli acquiferi, nell'ordine del 40 ed il 50 per cento, per deterioramento delle reti idriche di distribuzione;

le previsioni sui consumi idrici, ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n. 129, Piano regolatore generale degli acquedotti, fino al 2015 sono già state ampiamente superate, per cui si è dovuto fare ampio ricorso alla captazione delle risorse occulte attraverso la costruzione di pozzi sempre più profondi;

per l'effetto congiunto della diminuzione degli apporti meteorici, del sovrasfruttamento delle sorgenti, dei rischi di inquinamento, gravissime sono le ripercussioni sulla vita dei fiumi e su tutto il patrimonio ambientale;

lo stesso contributo solidale dato dalle sorgenti irpine alle altre province e regioni rischia di essere messo in pericolo dalla situazione che è venuta a determinarsi per effetto delle modificazioni climatiche, del sovrasfruttamento delle sorgenti, delle accresciute esigenze civili e produttive del territorio e dei pericoli di inquinamento;

visto che:

esiste un puntuale programma di interventi atti a preservare dal degrado ambientale l'acquifero del Terminio-Tuoro e il suo assetto idrogeologico, redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, dal Consorzio interprovinciale Alto Calore, dalla Comunità Montana del Terminio-Cervialto, dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in collaborazione con le istituzioni regionali, provinciali e locali,

impegna il Governo:

a disporre stanziamenti poliennali per la realizzazione del programma degli interventi atti a preservare dal degrado ambientale l'acquifero del Terminio-Tuoro e il suo assetto idrogeologico, redatto e proposto dall'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno, dal Consorzio Alto Calore, dalla Comunità montana del Terminio-Cervialto, dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Basilicata, in collaborazione con le istituzioni del territorio;

a promuovere un nuovo accordo di programma tra le regioni interessate, per l'eventuale trasferimento delle risorse idriche dall'Irpinia ad altre aree territoriali, previa variazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, ai sensi delle leggi vigenti e nella salvaguardia di tutte le esigenze del territorio d'origine delle sorgenti».

(0/3223/29/5^a)

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, considerato che:

nei mesi di ottobre e novembre 2004 la Basilicata, la Puglia e Calabria sono state interessate da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni che, essendo state superiori ad un terzo di quelle che normalmente si verificano nella zona in un intero anno, hanno provocato allagamenti con particolari danni in Basilicata, nel borgo di Metaponto nel comune di Bernalda, e da una tromba d'aria nell'agro materano;

dato atto:

del tempestivo intervento della Protezione civile regionale e nazionale e dell'ipotesi dichiarazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

a stimare l'ammontare presumibile dei danni subiti dalle strutture pubbliche e private;

ad assumere le iniziative ed i provvedimenti da adottare per alleviare le difficoltà delle popolazioni colpite e per favorire il ripristino delle strutture danneggiate;

ad emanare le misure che si ritiene opportuno predisporre per il rilancio dell'agricoltura e degli altri settori produttivi gravemente compromessi, nonché per la prevenzione di ulteriori effetti disastrosi a seguito di eventi calamitosi».

(0/3223/30/5^a)

VERALDI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, considerato che:

nel mese di novembre 2004 la Calabria è stata interessata da una eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da abbondanti precipita-

zioni, di intensità superiore rispetto a quelle che normalmente si verificano nella zona, che ha provocato ingenti danni al territorio;

in particolare, la tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio della provincia di Catanzaro ha causato ingenti danni lungo la costa ionica tra i comuni di Guardavalle e Soverato;

una delle località maggiormente colpite è stata Roccelletta di Borgia, dove la tromba d'aria ha scoperchiato centinaia di abitazioni, provocato il ribaltamento di decine di Tir e di autovetture e causato ulteriori ingenti danni, anche per via della contestuale esondazione del torrente Corace;

la lentezza con cui sono stati effettuati gli interventi necessari per ripristinare le opere danneggiate ha provocato le proteste degli abitanti della zona,

impegna il Governo:

a stimare l'ammontare dei danni subiti dagli abitanti delle zone colpite;

ad assumere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari ad alleviare le difficoltà delle popolazioni colpite e a favorire il ripristino delle strutture danneggiate;

ad adottare le misure utili alla prevenzione di ulteriori effetti disastrosi a seguito di eventi calamitosi».

(0/3223/31/5^a)

EUFEMI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, GASBARRI, PASCARELLA, SAMBIN
Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

la vigilanza contro l'evoluzione delle minacce connesse con i diversi rischi di carattere sociale, internazionale ed ambientale, richiede di curare l'informazione da rendere al pubblico, ed in particolare ai responsabili della politica della sicurezza, nelle diverse sedi istituzionali;

constatato che:

a causa del vigente ordinamento giuridico in materia di pianificazione della sicurezza globale e della globale protezione delle popolazioni non è delineata – senza equivoci, anche sotto il profilo dei rapporti con regioni ed enti locali – la suprema responsabilità istituzionale di Governo nella materia predetta, essendo bensì chiaro che la Presidenza del Consiglio indubabilmente risponde per la protezione in atto delle popolazioni, dagli eventi originati da calamità naturali e dai disastri, ma essendo altrettanto evidente che nulla è definito per quanto concerne il coordinamento

della prevenzione e della gestione delle previsioni, espletate da diverse amministrazioni pubbliche e dalle relative forze operative che normalmente non comunicano tra loro e forse, neanche lo desiderano;

ravvisato che:

tale lacuna è fonte di impreparazione e di una diffusa incultura in materia di minacce e di rischi, accentuando la vulnerabilità della opinione pubblica trovatasi, in più occasioni, gravemente esposta a sollecitazioni allarmistiche,

impegna il Governo:

a disporre un programma di informazione e comunicazione previa la raccolta delle elaborazioni scientifiche in materia, curate dalle università e dai centri di studio, programma da rendere operativo mediante intese di collaborazione con gli enti destinatari delle stesse, ivi compresa la comunità scolastica di ordine medio e superiore;

ad invitare le amministrazioni dello Stato e le loro forze operative a riferire entro 6 mesi al Ministro dell'interno e al Presidente del Consiglio perché ne diano notizia alle Camere sullo stato delle proprie predisposizioni di prevenzione, di previsione e di intervento alla emergenza, in materia di sicurezza e di protezione;

a promuovere un ciclo di ricerche e di studi di alto livello sulle predisposizioni cautelative di sicurezza per fare fronte alle minacce emergenti a causa di potenziare impiego di sostanze chimiche e batteriologiche nocive, nonché sull'adattamento necessario a ridurre gli effetti dei mutamenti climatici, in atto da qualche tempo ed apparsi quanto alla prevenzione, totalmente fuori controllo».

(0/3223/32/5^a)

TAROLLI, CICCANTI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

ai fini della riduzione del *deficit* pubblico, fu approvato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che all'articolo 26, comma 11-*quater*, ha imposto la vendita degli alloggi militari individuati secondo i soli due criteri:

a) ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio;

b) occupati da personale con titolo concessorio scaduto, a nulla valendo interpretazioni discrezionali se non quelle previste dalla legge;

premessò, altresì, che:

il su citato decreto-legge prevede inoltre, al comma 11-*sexies*, l'assegnazione per l'anno 2004 della somma di euro 20 milioni per il pagamento canoni di affitto di un uguale numero di alloggi alienati;

preso atto che:

il Ministro della difesa, come atto dovuto in applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 9, comma 7, deve emanare entro il 31 marzo di ciascun anno un proprio decreto con cui, fra l'altro, rende disponibili all'alienazione gli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze della difesa;

gli introiti rivenienti debbono essere rassegnati su apposito capitolo di Bilancio per essere destinati all'acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione degli esistenti;

considerato che:

il Ministro della difesa ha approntato, in attuazione della legge n. 537 del 1993, uno schema di decreto, contenente in allegato l'elenco di alloggi alienabili, identificati utilizzando discrezionali criteri non previsti dalla legge in premessa, che vedono esclusi dal processo della cartolarizzazione un nutrito numero di unità abitative, con ciò arrecando un enorme danno all'Erario e, nel contempo, per contro, vedono resi alienabili alloggi occupati da personale che non avrebbe titolo al loro acquisto;

visto che:

le due leggi riportate nello schema del decreto ministeriale non possono essere contemperate da un punto di vista economico, stante la differente destinazione delle risorse rivenienti dalle alienazioni,

impegna il Governo:

ai fini del maggior introito rispetto a quello attualmente previsto, ed allo scopo di evitare un contenzioso, socialmente inutile quanto inopportuno ad integrare, entro trenta giorni, l'elenco in allegato 2 allo schema di decreto ministeriale, inserendo fra le unità alienabili quelle individuate soltanto secondo i criteri previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 26, comma 11-*quater*, e citati in premessa».

(0/3223/33/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premessò che:

finora i tentativi di introdurre l'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali non hanno avuto esito;

considerato che:

occorre il consenso del pubblico quale condizione per procedere e la istituzione di un apposito fondo di garanzia affidato alla Concessionaria servizi assicurativi Spa (CONSAP), muove in tale direzione;

valutato che:

gioverebbe, dalla Presidenza del Consiglio, la presentazione di un resoconto del costo delle calamità sopportato dallo Stato italiano;

acquisito:

l'interesse che ha destato la proposta di costituire una agenzia europea di protezione civile,

impegna il Governo:

a redigere un rapporto sullo stato e sulla evoluzione delle applicazioni tecnologiche (monitoraggio, osservazione) realizzate dalla industria nazionale;

ad aprire un tavolo di confronto sulle questioni di cui all'oggetto con il compito di esaminare le soluzioni possibili, anche di intesa con la Unione europea, per introdurre l'assicurazione contro le calamità naturali».

(0/3223/34/5^a)

CAVALLARO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

rilevato che:

permane uno stato di gravissima disfunzione della giustizia civile, penale ed amministrativa, soprattutto in relazione al numero dei procedimenti ed ai tempi lunghissimi oltre ogni media europea dalla trattazione fino alla definizione dei relativi procedimenti;

le riforme ordinamentali e processuali non sono da sole idonee a produrre effetti positivi ricordato gravissimo fenomeno che allontana fra l'altro gli investitori europei dal mercato nazionale;

occorrono invece robuste e significative misure di riorganizzazione della organizzazione giudiziaria, delle sue dotazioni informatiche ed infrastrutturali e di quelle strutturali ed immobiliari;

considerato, inoltre, che:

altra gravissima macchia della giustizia italiana è la situazione carceraria, per il sovraffollamento dei penitenziari, per le pessime condizioni di vita e per l'inadeguatezza delle strutture sanitarie, socio-assistenziali,

riabilitative ed educative e per i carichi di lavoro del personale della polizia penitenziaria,

impegna il Governo:

ad aumentare fino al 2 per cento del PIL per un periodo almeno triennale le risorse finanziarie a disposizione del Ministero della giustizia per consentire la redazione e realizzazione di un piano straordinario che preveda:

- a) nuovi investimenti nell'edilizia giudiziaria;
- b) nuovi investimenti nell'edilizia penitenziaria;
- c) informatizzazione in rete del sistema giudiziario italiano con modalità che consentano l'interattività ed il monitoraggio continuo dell'efficienza e dell'efficacia dei dati e dei risultati del sistema giudiziario italiano;
- d) la formazione e selezione di personale amministrativo, informatico, contabile e ausiliario della magistratura, con l'istituzione immediata della figura del *manager* giudiziario e dell'assistente del giudice;
- e) l'adozione di misure per il decentramento dell'organizzazione giudiziaria e la partecipazione democratica delle istituzioni locali e dei soggetti istituzionali partecipi dell'attività giurisdizionale all'organizzazione della giustizia;
- f) un riordino ed una qualificazione professionale speciale della magistratura onoraria per il completamento totale degli organici dei magistrati togati e per la loro formazione ed aggiornamento professionale e la periodica valutazione dei risultati della loro attività;
- g) la riforma dell'ordinamento e dell'organizzazione del Ministero della giustizia;
- h) l'adozione di misure di coordinamento in sede europea delle attività giurisdizionali e di indagine e per la internazionalizzazione della lotta alla criminalità con speciale riferimento alla criminalità organizzata, ai delitti contro la persona umana e la sua dignità ed al traffico delle sostanze stupefacenti,

impegna, altresì, il Governo:

a studiare meccanismi finanziari per la realizzazione degli obiettivi su indicati adottati con legge e secondo principi di trasparenza e, nel caso di utilizzazione di strutture societarie nella ricerca di possibili *partner-ship* private mediante procedure di evidenza pubblica ed tale quadro di nuovi strumenti finanziari utilizzare altresì il *leasing* mobiliare ed immobiliare ed altre forme di affidamenti in concessione, fermo restando il controllo pubblico sui requisiti e gli *standard* dei servizi da erogare».

(0/3223/35/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

il programma di navigazione satellitare Galileo è un grande programma in cooperazione tra l'UE e l'Agenzia spaziale europea (ESA);
al momento presente siamo nella fase di definizione della struttura organizzativa e di gestione;

a tale riguardo è prevista la creazione di due enti:

- autorità per la supervisione di Galileo;
- centro per la sicurezza;

che tali enti è previsto debbano occuparsi di controllare la fase di dispiegamento della rete satellitare e di impartire direttive per garantire la sicurezza del sistema;

considerati:

i previsti ritorni economici del programma che permetterà la creazione di 100.000 posti di lavoro (15 per cento in Italia) e la messa in opera di servizi per 9 miliardi di euro l'anno;

valutate:

le aspettative delle società di applicazione e di servizio (in particolare PMI) che potranno attingere ad un mercato di circa 300 miliardi di euro;

ritenuto che:

la politica spaziale sia tra le fondamentali scelte di sviluppo da offrire al Paese,

impegna il Governo:

a svolgere le azioni necessarie per garantire l'impiego e i fondi assegnati con la legge 29 gennaio 2001, n. 10;

a definire, con idonee norme, il coordinamento della politica per la realizzazione del programma Galileo creando, da subito, una sede nella quale le amministrazioni dello Stato trovino momenti per decisioni comuni e per la fissazione di validi indirizzi che coinvolgano anche le regioni a vocazione spaziale;

a selezionare le sedi operative, di ricerca e di coordinamento valutando le proposte avanzate al riguardo, da diverse città italiane ed in particolare da Roma e dalla regione Lazio, unica regione che può avvalersi del supporto di un distretto aerospaziale».

(0/3223/36/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

le aree territoriali di Torino, Roma, L'Aquila e Napoli hanno manifestato grande interesse al programma Galileo con specifico riguardo ai progetti di:

infomobilità (disponibilità di servizi a banda larga supportati da sistemi di navigazione satellitare e dalla disponibilità di immagini ad alta risoluzione);

Payload di navigazione, la localizzazione precisa è possibile con orologi "segnale - tempo" messi a punto in Italia con la concezione di "orologi atomici";

rilevato che:

sono coinvolti, in tale attività, laboratori scientifici di EPR industrie a tecnologia avanzata e PMI per cui il Governo è impegnato a garantire essenziali sostegni finanziari;

considerata:

l'iniziativa intrapresa ai livelli regionali e locali, nei territori sopra menzionati per porre in rete le realtà operanti nei distretti tecnologici,

impegna il Governo:

ad appoggiare la convocazione di una conferenza di coordinamento e di servizio dell'asse spaziale nazionale;

a garantire la disponibilità dei fondi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, anche mediante una precisa finalizzazione delle erogazioni assegnate all'ASI;

a prevedere quote aggiuntive di investimenti di cui è stata manifestata la necessità, da ESA e da ASI;

a rilanciare l'Agenzia spaziale italiana aderendo all'esame delle proposte di legge presentate;

ad estendere il coordinamento delle attività spaziali a tutti gli enti operanti nel settore Centro italiano di ricerca spaziale (CIRA), Geodesia spaziale, Palloni stratosferici, Centro di monitoraggio».

(0/3223/37/5^a)

FASOLINO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

nell'ambito della discussione della manovra economica per il 2005, è stato richiesto il rifinanziamento del fondo destinato alla ricostruzione ed al recupero degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980-1981 in Campania e Basilicata;

la manovra economica per il 2004 ha modificato i criteri di riparto tra le Regioni Campania e Basilicata, dei fondi previsti per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 1980-1981, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986;

nei riparti a partire dall'anno 2003, per la regione Basilicata, sono stati disposti finanziamenti anche per i comuni danneggiati, mentre questi ultimi sono stati esclusi dai finanziamenti destinati alla regione Campania, sulla base della delibera della Giunta regionale del 20 giugno 2003, che ha sollevato vibrante contestazioni di natura politica da parte degli amministratori locali che si riconoscono nella Casa delle Libertà;

la disparità tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati, in forza degli interventi effettuati secondo il criterio che assegna la precedenza agli immobili maggiormente danneggiati, non ha più motivo di essere in considerazione degli anni trascorsi e si riflette negativamente sullo sviluppo economico ed edilizio di talune aree tutt'altro che floride della regione Campania, nonché sulle attese, anche ventennali, dei cittadini aventi diritto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede di deliberazione del CIPE, di riallocare i fondi di ricostruzione di cui alla legge n. 32 del 1992, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986, ricomprendendovi anche i comuni danneggiati della Campania;

a prevedere maggiori fondi in favore dei comuni suddetti a partire dal prossimo riparto in sede CIPE, sopprimendo la distinzione tra "comuni gravemente danneggiati" e "comuni danneggiati"».

(0/3223/38/5^a)

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

il comparto produttivo del mobile imbottito insediato nell'area Murgiana di Puglia e Basilicata rappresenta un significativo motore dell'intera economia locale, con le sue oltre 500 aziende e gli oltre 14.000 addetti ed un fatturato nel 2002, stimato in 1,9 miliardi di euro;

nel 2003, rispetto all'anno precedente, le aziende della filiera del mobile imbottito hanno fatto registrare una complessiva perdita di competitività, che si è tradotta in una riduzione di fatturato stimata intorno al 10 per cento circa, con una preoccupante riduzione degli utili che, per alcune aziende, ha superato il 50 per cento, ed una riduzione delle vendite del 7 per cento circa, con una perdita generale di quote di mercato del 9 per cento, particolarmente sensibile nel mercato statunitense, dove il calo è stimato intorno al 16,7 per cento circa;

le prospettive e le proiezioni per il biennio 2004-2005 sono ancora meno incoraggianti;

i dati rilevati sono il frutto degli effetti negativi del protrarsi di una congiuntura economica produttiva particolarmente critica per il nostro Paese, i quali, peraltro, risultano oltremodo amplificati in questa realtà produttiva locale, storicamente svantaggiata da note criticità di tipo infrastrutturale e logistico, nonché dallo sfavorevole contesto internazionale, in merito al quale fenomeni esogeni e non controllabili – come, ad esempio, il continuo ed inarrestabile apprezzamento dell'euro sul dollaro e l'impari confronto, sui mercati internazionali, con le economie dei Paesi emergenti dell'estremo Oriente, Cina su tutti – colpiscono, in maniera particolare, proprio le imprese del mobile imbottito, esposte in prima linea sul fronte dell'*export*;

in ragione di dette difficoltà è maturata la preoccupazione per le prospettive di pericolosa involuzione del processo di crescita socioeconomica del territorio interessato e per i rischi che un oggettivo indebolimento del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio medesimo possa comportare in termini di conseguenze economiche ed occupazionali;

di conseguenza, è quanto mai opportuno concentrare ogni sforzo per ricercare soluzioni adeguate e praticabili, partendo da una corretta impostazione del quadro economico di riferimento e da un'attenta disamina delle problematiche che interessano più direttamente il comparto produttivo in argomento;

inoltre, un ulteriore ritardo negli interventi a sostegno del settore, produrrebbe ripercussioni ancora più gravi sullo stato economico e sociale del nostro territorio;

ogni intervento, perché risulti efficace, deve tener presente che il mobile imbottito ha conservato negli anni, la sua natura di prodotto artigianale, pur se intorno ad esso si è sviluppato un vero e proprio sistema produttivo di tipo industriale, nel quale i livelli di automazione e sviluppo tecnologico dei processi sono, giocoforza, decisamente bassi, e che, la stessa attività si caratterizza per un *know how* produttivo facilmente esportabile ed assimilabile, mentre, gli aspetti qualitativi di produzione, in prospettiva, non rappresentano fattori distintivi;

in ragione di tutto ciò, gli imprenditori del comparto mobile imbottito dell'area Murgiana di Matera e Bari hanno interessato, già dal mese di marzo di quest'anno, il Governo e le istituzioni locali, con proposte puntuali e dettagliate, articolate nel breve, medio e lungo periodo, atte a fronteggiare la "non competitività" e, nel contempo, a valorizzare i punti di forza del settore;

le regioni Basilicata e Puglia hanno inteso promuovere, congiuntamente, iniziative concertate, per le proprie competenze,

impegna il Governo:

ad individuare, in tempi rapidi, le sedi opportune nelle quali dare riscontro alle richieste avanzate dalle regioni di concerto con gli imprenditori, sulle materie di propria competenza e a promuovere ogni iniziativa utile, atta a definire con certezza le priorità del medio e lungo periodo, in linea con le medesime richieste».

(0/3223/39/5^a)

D'ANDREA, DANZI, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, PONZO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

la Barilla rappresenta per il territorio materano un presidio fondamentale, sia per il contributo che offre alla consistenza del settore cerealicolo, che costituisce una delle fondamentali risorse del territorio, sia per il contributo che offre all'occupazione, poiché rappresenta una delle poche residue intraprese industriali sopravvissute alla crisi del ciclo della chimica e della meccanica che ha investito l'intero comprensorio;

l'intervento della Barilla sul territorio materano fu, in maniera lungimirante, sostenuto dalle classi dirigenti e dalle istituzioni, con finalità di razionalizzare, ammodernare e ricomporre un assetto dell'industria alimentare, frazionato e insufficientemente organizzato per competere sui mercati, senza far venir meno un'attività strettamente connessa alla tradizionale vocazione del territorio;

in presenza del proposito, reso pubblico dall'azienda il 29 ottobre 2004, di riorganizzare la filiera produttiva della pasta di semola anche mediante cospicui investimenti finalizzati ad accrescere le capacità competitive delle aziende Barilla: proposito che si traduce in un fatale ridimensionamento degli investimenti nel Mezzogiorno e specificamente nella ipotizzata chiusura dell'unico stabilimento lucano della Barilla che concorre, con la sua produzione e con i suoi occupati a garantire l'efficienza di un presidio fondamentale e di un caposaldo produttivo del tutto organico alla vocazione del territorio nel quale opera,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative per tutelare, nel segno di un'equa ripartizione del concorso all'ammodernamento del "sistema Barilla", un territorio già colpito dall'intrecciarsi di numerosi e concorrenti segni di sofferenza nel suo tessuto industriale e produttivo ed ad attivare, con immediatezza, un Tavolo nazionale finalizzato ad una ponderata valutazione dei progetti che la Barilla intende proporre e delle loro ricadute in termini occupazionali e di sviluppo delle aree del Mezzogiorno».

(0/3223/40/5^a)

CHIRILLI, COSTA, NESSA, MELELEO, CURTO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

la regione Puglia, ha messo a punto con le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali regionali l'accordo di programma quadro sul rilancio e riposizionamento del sistema Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero pugliese;

l'accordo di programma quadro in questione delinea tre direttrici strategiche lungo le quali dovranno muoversi le azioni di competenza regionale e statali;

di esse, la prima linea strategica, concerne il sostegno alla competitività delle imprese sul fronte del costo del lavoro e della patrimonializzazione delle imprese;

tale linea si traduce nella proposta di riduzione degli oneri sociali e contestuale destinazione delle risorse in questo modo "liberate" all'interno delle imprese finanziandole ad azioni di patrimonializzazione;

essa, nell'immediato, non comporta uno stanziamento di bilancio ma richiede l'avvio di una procedura nei confronti dell'Unione Europea;

è ovvio che la procedura dovrà riguardare il sistema Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero dell'intero territorio nazionale o, quanto meno, delle regioni dell'Obiettivo 1;

l'aspetto innovativo di tale proposta consiste nella destinazione a patrimonio delle imprese delle risorse risparmiate con l'abbattimento degli oneri sociali e, quindi, persegue il duplice obiettivo di restituire competitività sul fronte del costo del lavoro e su quello della capitalizzazione delle imprese,

impegna il Governo:

ad avviare tale procedura nei confronti della Commissione europea che potrebbe essere estesa anche ad altri settori in crisi, come il mobile, per il quale la regione Puglia sta licenziando un analogo accordo di programma quadro».

(0/3223/41/5^a)

DATO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

il grave evento sismico che ha colpito il Molise nei giorni 31 ottobre 2002 e l'alluvione successiva del 25 gennaio 2003 hanno inferto un colpo gravissimo all'economia molisana, già precaria a causa di difficoltà storiche, oltre che contingenti;

nella regione Molise la mancanza di competitività è certamente collegata alla insufficienza grave di infrastrutture, perché i territori sono mal collegati, a causa di decenni di mancato investimento in infrastrutture,

impegna il Governo:

affinché, in sede di applicazione dell'articolo 32, comma 1, le agevolazioni siano estese a quelle imprese che svolgono attività economiche sulle quali non incide il costo del trasporto, come aziende informatiche e telematiche, per consentire alle aree logisticamente svantaggiate di specializzarsi in attività produttive indipendenti dalla logistica, in attesa che una radicale soluzione elimini i vincoli logistici allo sviluppo, tenendo in particolare considerazione le imprese della regione Molise operanti in tale settore».

(0/3223/42/5^a)

FORTE, GRILLO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

le grandi opere rappresentano uno dei punti cardine del programma di Governo e che la viabilità, in questo contesto, rappresenta un aspetto decisivo per lo sviluppo del Paese;

nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 2005 sono previste le risorse necessarie per il completamento di parte del Corridoio Tirrenico Meridionale;

la variante alla strada statale n. 7, Via Appia, ricadente nel territorio del comune di Formia - cosiddetta Pedemontana di Formia - e costituente parte dell'itinerario di collegamento Pontina-Appia è un tratto stradale di interesse strategico per la viabilità nazionale;

tale opera rientra tra quelle il cui finanziamento è stato autorizzato con la legge 1° agosto 2002, n. 166, cosiddetta legge obiettivo;

il costo complessivo dell'opera è pari a 439 milioni di euro ed il Piano pluriennale degli investimenti dell'ANAS Spa prevede già la parziale copertura degli oneri per il completamento della predetta tratta autostradale, per un importo pari a 91,93 milioni di euro;

considerato che:

il relativo progetto preliminare è all'esame del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la valutazione d'impatto ambientale;

la regione Lazio sta, altresì, espletando le fasi procedurali preparatorie all'avvio dei lavori attraverso la convocazione di una Conferenza di servizi e l'acquisizione del parere del comune di Formia sul progetto pervenuto dall'ANAS Spa;

completate le procedure sopradescritte, il progetto sarà inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che lo sottoporrà al CIPE per il finanziamento della parte mancante,

impegna il Governo:

ad individuare nella manovra di bilancio per l'anno 2005 le risorse finanziarie per consentire il completamento della variante alla Strada Statale n. 7, Via Appia, cosiddetta Pedemontana di Formia, ricadente nel territorio del comune di Formia e costituente parte dell'itinerario del collegamento Pontina-Appia per completare una parte strategica della viabilità di collegamento tra sud e centro del Paese».

(0/3223/43/5^a)

FLAMMIA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

da vari anni esiste un progetto di completamento, da parte delle Ferrovie dello Stato, del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia;

fin dal 2002 la stessa VIII Commissione permanente del Senato, nell'espressione del parere sull'*addendum* al contratto di Programma delle Ferrovie dello Stato Spa, ha formulato l'indicazione che quota parte di tali ulteriori finanziamenti venissero finalizzati all'avanzamento delle opere di completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia;

già in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2003 il Senato ha unanimemente approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a provvedere al reperimento dei finanziamenti necessari al completamento dell'opera;

già nel corso del 2003 presso il Ministero competente si è svolta una conferenza di servizio alla quale sono stati invitati i rappresentanti degli locali interessati all'opera;

considerato che:

la realizzazione di quest'opera riveste un'importanza vitale sia per l'ammodernamento del trasporto e dei collegamenti Nord-Sud, che per lo sviluppo economico e civile di vaste aree meridionali, potenzialmente suscettibili di processi positivi;

che i finanziamenti finora previsti per la realizzazione dell'opera sono risultati insufficienti o addirittura rimandati nel tempo,

impegna il Governo:

a reperire e stanziare, a partire dal 2005, i fondi necessari e adeguati al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia».

(0/3223/44/5^a)

FLAMMIA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

nelle previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche individuate dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, esiste

un asse di collegamento viario A3 (Contursi)-A 16 (Grottaminarda)-A 14 (Termoli);

nell'ambito dell'intervento complessivo è già stata programmata, nel piano decennale dell'Anas Spa, la variante di Grottaminarda per un importo lavoro di 39,29 milioni di euro e un importo investimento di 55,00 milioni di euro;

nell'ambito dell'intervento complessivo esiste, altresì, un progetto preliminare di 21 km per il collegamento Lioni-Grottaminarda per il quale sarebbe stato destinato un primo finanziamento di 45 milioni di euro;

considerato che:

l'intera opera riveste un'importanza strategica, in quanto collegerebbe il mare Tirreno con il mare Adriatico e le tre autostrade Nord-Sud, A3-A16-A14, con risvolti straordinariamente positivi per tutto il Mezzogiorno e per l'intero sistema dei trasporti nazionali;

sul territorio interessato dall'opera esistono potenzialità economiche rilevanti sia nel settore agricolo, per la presenza di qualificati prodotti tipici, sia nel settore industriale per la presenza di molteplici aree attrezzate, sia nel settore turistico, per la presenza di montagne verdi e ricche di risorse agricole ed imbrifere,

impegna il Governo:

a provvedere, a partire dal 2005, ai finanziamenti necessari per rendere appaltabili le opere già pronte dal punto di vista progettuale e a destinare le risorse necessarie alla progettazione esecutiva e al conseguente inserimento nel piano triennale delle opere rimanenti».

(0/3223/44a/5^a) (già emendamento 33.0.86)

CICOLANI, BARELLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 33 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il CIPE dovrà disporre dei fondi per la realizzazione delle opere previste dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;

le opere in narrativa sono previste in detta delibera e nel contratto di programma stipulato fra Governo e regione Lazio;

dette opere sono assolutamente urgenti e indifferibili sia per ragioni di sviluppo economico della regione Lazio, sia per ragioni di sicu-

rezza del trasporto, sia per la garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini,

impegna il Governo:

a considerare prioritari i seguenti interventi:

- 1) completamento progetti definitivi trasversale nord Orte-Civitavecchia (tratto Viterbo-Civitavecchia);
- 2) completamento dell'adeguamento della Cassia fino a Viterbo;
- 3) adeguamento della Statale Salaria;
- 4) completamento trasversale Sud-Lazio (Sora-Frosinone);
- 5) Passo Corese-Rieti (opera ferroviaria);
- 6) progetto preliminare e studio di impatto ambientale raddoppio per raccordo anulare».

(0/3223/45/5^a)

CHIRILLI, COSTA, NESSA, MELELEO, CURTO

Repinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

il sistema Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero pugliese è attraversato da una diffusa e profonda crisi;

vista:

la portata del settore del sistema Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero sull'economia regionale, che attualmente conta 10.000 imprese e 51.000 addetti censiti dall'ISTAT nel 2001;

considerato che:

proprio per risolvere la crisi in atto la regione Puglia ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali regionali, un accordo di programma quadro sul citato sistema per il rilancio del settore che risulta essere caratterizzato da significative potenzialità di riposizionamento competitivo;

considerato che:

l'accordo di programma suddetto prevede tre linee di intervento strategico ovvero la patrimonializzazione a sostegno degli investimenti, l'aumento della competitività delle imprese e l'innovazione e ricerca;

al fine di perseguire finalità di sviluppo del settore e stimolare la realizzazione di nuovi programmi di investimento da parte delle imprese del settore,

impegna il Governo:

affinché, anche alla luce dell'accordo di programma siglato dalla regione Puglia, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali regionali, venga promossa un'azione volta al sostegno e all'incentivazione del settore attraverso la costituzione di una graduatoria specifica, ai sensi dell'articolo 5, lettera c4), del Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000».

(0/3223/45a/5^a) (già emendamento 33.0.63)

GRILLO, FERRARA, GIRFATTI, LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 32, del disegno di legge finanziaria per il 2005,

premesso che:

le imprese armatoriali del nostro Paese stanno attraversando un momento di quanto mai positivo di sviluppo, ma al tempo stesso senz'altro delicato, in conseguenza della evoluzione del trasporto marittimo nel mutato scenario dell'economia mondiale;

tenuto conto che:

Paesi europei, quali Francia e Spagna, hanno già sperimentato una forma di sostegno pubblico agli investimenti navali, chiamato «*tax lease*», sia pure in origine orientato prevalentemente, sia pure solo *de facto*, al sostegno della propria cantieristica navale;

tali regimi erano stati ritenuti dalla Commissione Europea compatibili con le regole del mercato comune,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, per l'adozione del *tax lease scheme* consistente in una riduzione dell'onere che gli armatori sono chiamati a sostenere per l'acquisizione di nuove navi, senza tuttavia comportare alcuna riduzione del corrispettivo pagato alle imprese costruttrici, cioè, quale conseguenza dei benefici fiscali conseguibili (*pro quota*) dagli investitori attraverso la costituzione del soggetto fiscalmente trasparente destinato a detenere la titolarità giuridica dell'*asset*, vantaggi che rendono appetibile la partecipazione al finanziamento».

(0/3223/46/5^a)

BEDIN

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

in almeno ottantadue Paesi le mine antipersona lasciate in eredità da conflitti spesso ormai lontani continuano a provocare effetti disastrosi e di lungo periodo sulla sicurezza, la salute, l'agricoltura, l'ambiente, l'economia e le possibilità di sviluppo di popolazioni spesso già impoverite da altri fattori;

ogni anno si registrano quasi 20.000 nuove vittime di mine, l'85 per cento delle quali sono civili e il 20 per cento bambini;

l'Italia è stata tra i *leader* mondiali nella produzione di questi ordigni e la presenza di mine italiane in Paesi quali Afghanistan, Angola, Cambogia, Iraq, Mozambico, Somalia, *ex* Jugoslavia continua a mettere in pericolo la popolazione civile e ad ostacolare la ripresa post-bellica;

la dotazione stanziata ai sensi delle legge 7 marzo 2001, n. 58 (istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, approvata dal Parlamento praticamente all'unanimità) per le attività umanitarie contro le mine (bonifica, educazione al rischio mine, assistenza alle vittime) per il periodo 2004-2006 è stata dimezzata rispetto al triennio precedente pur a fronte di una perdurante situazione di emergenza in decine di Paesi;

il Ministero degli affari esteri ha quantificato la cifra necessaria per fare fronte a tale emergenza in 36 milioni di euro su base triennale (contro 17.746.000 stanziati per il triennio 2004-2006);

si celebrerà quest'anno, nel quinto anniversario della sua entrata in vigore, la prima conferenza di revisione del Trattato di Ottawa per la messa a bando delle mine antipersona, che conta oggi 142 Stati parte, impegnati - sul fronte politico e su quello finanziario - nella lotta per liberare il mondo dalle mine,

impegna il Governo:

a inserire nella Finanziaria 2006 fondi sufficienti a garantire un adeguamento degli stanziamenti destinati al Fondo per lo sminamento umanitario alle effettive necessità delle popolazioni colpite ed alla responsabilità umanitaria del nostro Paese in quanto *ex* produttore di mine;

a rinnovare, in occasione della conferenza di revisione del Trattato di Ottawa, che si celebrerà a Nairobi dal 29 novembre al 3 dicembre 2004, il proprio impegno concreto, anche a livello finanziario, a contribuire alla eliminazione della minaccia rappresentata dalle mine nel mondo;

a ribadire l'opportunità che in ogni sede l'Italia si adoperi affinché tutti i paesi sottoscrivano il Trattato di Ottawa».

(0/3223/47/5^a)

DATO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

il Contratto aziendale di gruppo Ferrovie dello Stato Spa e Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, sottoscritto il 16 aprile 2003, all'articolo 23 prevede il rilascio di una "Carta di libera circolazione (C.L.C.)", sia per il personale in servizio sia per gli *ex* dipendenti a riposo della Società Ferrovie dello Stato;

con particolare riferimento al personale a riposo, il rilascio di tale Carta è sottoposto a particolari condizioni, cui si aggiunge l'obbligo di versare un contributo annuo pari ad euro 15.00:

l'Accordo contrattuale dovrebbe avere quale esclusivo oggetto quello della regolamentazione del rapporto di lavoro del personale in servizio, e non già nuove disposizioni relative agli *ex* dipendenti a riposo, peraltro diverse da quelle vigenti all'epoca del pensionamento, e ciò anche in considerazione del fatto che gli *ex* dipendenti a riposo non hanno alcuna rappresentanza in sede di stipulazione dell'Accordo;

tenuto, inoltre, conto che:

le procedure per il rilascio della "Carta di libera circolazione" ai pensionati e i conseguenti adempimenti cui essi sono tenuti risultano essere estremamente gravosi, anche in considerazione del fatto che negli ultimi tempi si è avuta una significativa riduzione degli sportelli dei servizi offerti dalla Società Ferrovie dello Stato;

la disposizione citata ha comportato un peggioramento nelle condizioni di rilascio delle concessioni di viaggio ai pensionati delle Ferrovie dello Stato Spa e alle loro famiglie, e dunque sembra avere modificato in peggio il "diritto acquisito" dei pensionati ai permessi di viaggio;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di assicurare agli *ex* dipendenti a riposo delle Ferrovie dello Stato Spa l'accesso all'agevolazione già riconosciuta agli stessi fino all'entrata in vigore del citato contratto».

(0/3223/48/5^a)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

occorre incentivare la diffusione degli applicativi *made in Italy*, che garantiscono, grazie alla flessibilità gestionale e alla personalizzazione del servizio, un elevato grado di soddisfazione dell'utenza, sia privata che pubblica;

l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria attualmente in discussione, prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni informatiche secondo criteri e contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

affinché il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione utilizzi applicativi *made in Italy*, realizzati dalle nostre *software house*».

(0/3223/49/5^a)

CURTO, SPECCHIA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

il Sistema Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero pugliese attraversa una fase di profonda crisi legata soprattutto, ma non esclusivamente, alla concorrenza dei Paesi dell'Est e della stessa Cina, che non è stato possibile contrastare efficacemente con mirate politiche *antidumping* anche a causa di una iniziale sottovalutazione del fenomeno;

rilevata l'influenza del settore sull'economia regionale in generale e sul territorio brindisio in particolare, area all'interno della quale nel corso degli ultimi anni vi è stato un lento ma inesorabile svuotamento di aziende che a lungo hanno rappresentato un fiore all'occhiello dell'economia del territorio (basti pensare all'area di Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Cisternino, solo per considerare le zone primarie);

tenuto presente che:

con evidente sensibilità la regione Puglia ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali regionali un Accordo di programma quadro sul citato sistema finalizzato al rilancio del settore medesimo;

rilevato che l'Accordo di programma quadro si muove su tre direttrici fondamentali: patrimonializzazione a sostegno degli interventi, competitività e ricerca, al fine di imprimere una accelerazione alla ripresa del settore,

impegna il Governo affinché:

individui all'interno della legge finanziaria 2005 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'Accordo di programma, utili a sostenere la competitività dei nostri prodotti attraverso il sostegno alla qualità degli stessi, l'assistenza alla commercializzazione e alla promozione dei marchi medesimi, la razionalizzazione del ciclo produttivo;

individui, altresì, le risorse necessarie per garantire per l'anno 2005 la proroga della cassa integrazione e della mobilità per i tanti lavoratori operanti nel settore ed oggi sostanzialmente espulsi dal medesimo a causa della citata crisi;

determini la costituzione di una graduatoria specifica, ai sensi dell'articolo 5, lettera c4), del Testo Unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000».

(0/3223/50/5^a)

ROLLANDIN

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerati:

i positivi risultati ottenuti, anche di carattere politico e di cooperazione internazionale, con la celebrazione della ricorrenza del 50° anniversario dell'ascensione italiana al K2, con la nuova spedizione alpinistico-scientifica K2 2004, organizzata sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica italiana e il Patrocinio dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e di altri Ministeri, enti e istituzioni, che ha portato di nuovo in vetta alla "montagna degli italiani" i nostri alpinisti;

considerato che:

la spedizione ha fatto da cornice ad importanti appuntamenti istituzionali, ministeriali e di Parlamentari del Gruppo Amici della Montagna alle maggiori autorità politiche Pakistane, e alla recente visita del Presidente pakistano Parvez Musharraf a Roma, che hanno contribuito a consolidare il rapporto di amicizia e alleanza tra Italia e Pakistan;

l'importante programma di attività scientifica svolto dai ricercatori coordinati dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) e dal Comitato Ev-K2-CNR, che hanno accompagnato la spedizione, dando nuovo slancio al connubio fra alpinismo ed eccellenza scientifica, nella tradizione e spi-

rito del Professor Ardito Desio, capo-spedizione nel 1954 e proseguita con le ricerche in alta quota del Comitato Ev-K2-CNR da lui fondato;

il progetto Ev-K2-CNR, che da oltre quindici anni svolge attività scientifiche presso il Laboratorio Osservatorio Piramide, in Nepal, ha organizzato missioni di ricerca in Nepal, Cina, Tibet e Pakistan, instaurando forme di collaborazione con Istituti scientifici nazionali, regionali e internazionali e con Agenzie delle Nazioni Unite e internazionali come UNEP, FAO, ONU, ICIMOD, IUCN, WMO;

l'Italia è presente in Pakistan con numerose iniziative promosse da Enti e Istituzioni, alcune delle quali supportate dal Ministero degli affari esteri, in particolare nella regione del Baltoro, quali il dispensario medico di Askole, il Museo italiano di Skardu, il progetto per la gestione delle risorse naturali del *Central Karakorum National Park*, implementato dalle ONG CESVI e MGPO Pakistan, insieme al Comitato Ev-K2-CNR:

il Comitato Ev-K2-CNR è anche *partner* di IUCN e ICIMOD, organizzazioni riconosciute dai Governi della regione, nell'iniziativa settoriale di tipo 2 "*International Partnership Project in the Himalaya-Karakoram-Hindukush Region*", che intende fornire alle autorità locali strumenti di governo e rispetto del territorio, per intraprendere uno sviluppo nel segno della sostenibilità;

le iniziative in corso e proposte di sostegno alle popolazioni locali valorizzazione e conservazione dell'ambiente tengono in considerazione il fatto che il Protocollo di Kyoto prevede l'impegno degli Stati aderenti ad intraprendere politiche di riforestazione su paesi terzi e che il Karakorum e l'Himalaya sono, da questo punto di vista, regioni sensibili;

i precedenti ordini del giorno sull'argomento accolti dal Governo, la Risoluzione approvata l'11 novembre 2003 dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati, Affari esteri e comunitari, gli accordi in essere tra Italia e i Paesi delle regioni Himalaya e Karakorum, tra CNR e Ev-K2-CNR con enti e istituzioni scientifiche governative dei Paesi della regione dell'Hindu Kush - Karakorum e Himalaya,

impegna il Governo:

a dare il massimo sostegno attraverso il Ministero degli affari esteri e in particolare la direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo e le Istituzioni che si occupano di collaborazione e cooperazione culturale, scientifica, tecnica e umanitaria internazionale, alle attività italiane in tal senso sviluppate, anche in collaborazione con ONG e Organismi internazionali, in particolare dal Comitato Ev-K2-CNR, e da ICIMOD quale ente interregionale e intergovernativo. La finalità è quella di condividere nella regione Hindu Kush - Himalaya - Karakorum le conoscenze e le capacità, i saperi scientifici, tecnici e organizzativi con le popolazioni e i Governi locali, al fine di fornire un aiuto concreto allo sviluppo e al benessere delle popolazioni di questi Paesi, certi che la strategia dell'aiuto, del dialogo, della reciproca conoscenza e rispetto, sia la primaria via di contrasto alla violenza e al terrorismo;

a supportare l'azione di implementazione e coordinamento finalizzata alla costituzione del *Central Karakorum National Park*, svolta in particolare dal Comitato Ev-KZ-CNR in sintonia con gli obiettivi di cooperazione bi e multilaterale, nell'ambito di azioni di cooperazione decentrata e di *fundraising*, tenendo conto, anche nell'ambito delle prestigiose collaborazioni internazionali citate in premessa, che l'immagine dell'Italia, della sua tradizione culturale, scientifica e civile nella regione, deve essere al meglio valorizzata;

a procedere da parte italiana al riconoscimento ufficiale dell'ICIMOD come *partner* intergovernativo per le attività di cooperazione nella regione Hindu Kush-Karakorum-Himalaya».

(0/3223/51/5^a)

IOANNUCCI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

a rilanciare il turismo nella zona del Gran Sasso attraverso la concessione di contributi e incentivi ai Comuni locali, al fine di poter dotare tale zona di migliori strutture ricettive e permettere, così, la diffusione delle ricchezze paesaggistiche e delle bellezze naturali che non solo il Gran Sasso, ma tutto l'entroterra abruzzese è in grado di offrire ai suoi visitatori».

(0/3223/52/5^a)

RONCONI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alla crescita di interesse per l'Arte contemporanea in Italia, ha da tempo istituito la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea (DARC) che ha attivato significative esperienze territoriali con il "Patto per l'Arte contemporanea" attraverso convenzioni che coinvolgono Stato, regioni ed enti locali al fine di promuovere politiche attive nel settore, anche in applicazione di quanto sancito nel 2003 in sede di Conferenza Unificata Ministero regioni, province autonome, comuni e Comunità montane;

l'Umbria è dotata di un efficiente Sistema museale regionale e che esistono importanti realtà pubbliche e private nel settore dell'arte contem-

poranea quali il Museo Burri, Fondazione Palazzo Albizzini a Città di Castello, nelle due sedi di Palazzo Albizzini ed *Ex Seccatoi del tabacco*, il *Flash Art Museum* a Trevi, la Galleria Civica d'Arte Moderna a Spoleto, il Palazzo Penna a Perugia con le raccolte del futurista Gerardo Dottori e le Lavagne di Joseph Beuys, la raccolta comunale del Comune di Terni, il Museo Emilio Greco di Orvieto, le attività espositive del Centro Espositivo di Rocca Paolina della Provincia di Perugia e Spello, oltre ad altre realtà senza dimenticare l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, una delle più antiche in Italia, e di numerosi Istituti d'Arte;

in occasione di un convegno organizzato a Città di Castello nel maggio di questo anno, dalla Fondazione Palazzo Albizzini e dalla Soprintendenza regionale è stato impostato il progetto di un "Patto per l'arte contemporanea" in Umbria con la partecipazione di rappresentanti del Ministero, della regione, del comune e di varie altre realtà pubbliche e private, progetto che tutte le istituzioni presenti hanno dichiarato di voler sviluppare e sostenere;

vista:

la proposta del comune di Città di Castello, che riassumendo le volontà espresse in sede di detto convegno ha individuato le linee per creare un Laboratorio sperimentale per l'arte contemporanea in Umbria realizzando un Centro di documentazione delle arti contemporanee al quale concorrano il pubblico e il privato, in particolare la Fondazione Palazzo Albizzini-Museo Burri che con la sua esperienza, potrebbe fungere da soggetto aggregatore e coordinatore dell'iniziativa che si svilupperebbe anche nella direzione di mettere in rete le iniziative esistenti e svilupparne delle nuove, anche di carattere espositivo;

considerato che:

il Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria svolgerebbe attività di documentazione in generale sull'arte contemporanea a livello internazionale, con bibliomediateca ed una emeroteca specializzate, oggi inesistenti nella regione, di conservazione degli archivi degli artisti umbri, di raccolta dei materiali a stampa riguardanti l'arte contemporanea in Umbria creando una vera e propria banca dati, di coordinamento e promozione di tutte le iniziative nel settore;

considerando in particolare che:

detta iniziativa in via di progettazione presuppone la disponibilità di una struttura idonea ad ospitare uffici, sale di lettura e consultazione, spazi per depositi bibliotecari ed anche per esposizioni temporanee e che le istituzioni locali e regionali potrebbero assicurare le risorse finanziarie necessarie per la gestione del Centro;

considerato che:

a Città di Castello esiste un antico e prestigioso immobile rinascimentale, che ben si presterebbe alle finalità della creazione del Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria,

si auspica che il Governo:

reperisca le risorse necessarie all'acquisizione di detto immobile da destinare all'importante finalità culturale nell'ambito di una convenzione fra Stato, Regione ed istituzioni locali, quale ulteriore significativa attuazione del Patto per l'arte contemporanea».

(0/3223/53/5^a)

LONGHI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

la finanziaria dello scorso anno aveva stanziato la somma di 2,5 milioni di euro per l'attività del Teatro dell'opera di Genova "Carlo Felice", sulla base del fatto che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinava al "Carlo Felice" una somma insufficiente;

con la manovra correttiva del luglio 2004, articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è stato cancellato il finanziamento previsto,

impegna il Governo:

a reperire le risorse per finanziare l'attività del Teatro "Carlo Felice"».

(0/3223/54/5^a)

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

a Spoleto opera da 57 anni il Teatro lirico sperimentale "A. Belli";
il suddetto Teatro lirico svolge importante e meritoria attività di formazione a favore di cantanti lirici;

gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e molti all'estero hanno seguito corsi di formazione presso il Teatro lirico "A. Belli" di Spoleto,

impegna il Governo:

ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità formativa al Teatro lirico "A. Belli" di Spoleto».

(0/3223/55/5^a)

IOANNUCCI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di trovare soluzioni lavorative per i dipendenti provenienti dalle zone interne abruzzesi e licenziati in età superiore ai trentacinque anni».

(0/3223/56/5^a)

CURTO, SPECCHIA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

la situazione economica della provincia di Brindisi attraversa la fase più delicata degli ultimi decenni a causa del lento declino che sta caratterizzando soprattutto i settori della chimica, della metalmeccanica e dello stesso comparto aeronautico, fino a qualche tempo fa autentica speranza del più complessivo comparto industriale;

rilevato che:

molte aziende ormai hanno collocato in mobilità i lavoratori, altre hanno collocato o stanno per collocare i lavoratori in Cassa integrazione, altre, addirittura hanno cessato l'attività;

la realizzazione del *Boeing 707*, essendo di fatto stata prevista in provincia di Taranto (Grottaglie), potrà determinare un accorpamento di attività aeronautica proprio su quest'ultimo centro con la sostanziale cancellazione da Brindisi di importanti segmenti nello specifico settore;

si è, quindi, in presenza di un logorante processo di deindustrializzazione che, lungi dall'eliminare le attività inquinanti e nocive per l'ambiente, per favorire la presenza di quelle ad alto valore aggiunto ed eco-compatibili, paradossalmente rende strutturali le prime e precarizza le seconde;

ove si dovessero realizzare tali condizioni, le conseguenze sui livelli occupazionali sarebbero devastanti in quanto i posti a rischio sarebbero oltre 5.000 a cui vanno sommati i lavoratori facenti parte del delicato segmento del precariato ai quali andrebbero aggiunti i circa 70.000 disoccupati dell'intera provincia di Brindisi, così come si evince dai dati ufficiali datati al 30 settembre 2004;

sono ben noti i margini limitati entro i quali il Governo potrebbe muoversi sotto il profilo dell'assegnazione di risorse di specifico utilizzo territoriale a causa dei noti riflessi della congiuntura economica internazionale su quella nazionale, e, pur tuttavia, alcuni interventi molto positivi per il rilancio dell'economia brindisina potrebbero essere fatti con un ordinario impegno di risorse,

impegna il Governo:

a non promuovere, con la legge Finanziaria attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, la diminuzione o i tagli delle risorse a quel comparto difesa già penalizzato negli anni scorsi per esigenze di bilancio;

a ridefinire, nel quadro di una coerente politica programmatica, una chiara politica industriale riguardo il settore della chimica che a Brindisi, per le sue dimensioni e per il contributo fornito allo sviluppo, anche nazionale, non può continuare ad essere mortificato attraverso scenari che conducono al suo smembramento;

ad aprire immediatamente con Bruxelles un negoziato al fine di rendere praticabile la via di una fiscalità differenziata per le regioni del Mezzogiorno d'Italia in generale, e per le aree di crisi, come nel caso specifico di Brindisi;

in particolare:

a verificare, attraverso l'azione dei Ministri competenti, i risultati prodotti dalle ultime gestioni delle Autorità portuali per le determinazioni consequenziali;

a decretare con tutta l'urgenza possibile la rivisitazione del piano di caratterizzazione relativo alla zona industriale di Brindisi, escludendo da esso, attraverso le procedure più idonee, le aree che dimostrino di non essere né contaminate né inquinate;

a verificare, infine, in un quadro ovviamente più generale, azioni a sostegno degli Enti locali per la definitiva stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;

a sostenere l'ampliamento del raggio d'intervento e poi l'applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

a predisporre strumenti idonei alla riduzione degli oneri sociali, anche, ma non solo, attraverso una riproposizione dei contratti di gradualità;

ad individuare risorse finanziarie per estendere l'applicazione della CIG anche ad imprese con numero di dipendenti inferiori a 15;

a prevedere in forza di legge che nei territori dove sono allocate industrie produttrici di energia, oltre a *royalties* da riconoscere agli enti

locali, sia previsto un regime agevolato nell'accesso e nell'uso dell'energia medesima a favore delle imprese e delle famiglie».

(0/3223/57/5^a)

PEDRIZZI, FORTE

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

occorre quanto prima individuare nel Lazio una serie di interventi volti a superare il problema dell'inadeguatezza del sistema infrastrutturale viario,

impegna il Governo:

nella distribuzione delle risorse in essere per le infrastrutture e i trasporti, a destinare parte dei finanziamenti agli interventi atti alla prosecuzione di potenziamento della Strada Statale n. 156 dei Monti Lepini e della variante alla Statale n. 7 Appia Pedemontana di Formia».

(0/3223/59/5^a)

COLLINO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
valutato:

il tradizionale impegno a favore dell'economia triestina e giuliana;
considerate:

le difficoltà derivanti dal recente ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, che determina delocalizzazione di imprese e condizioni di sfavore per l'economia giuliana,

inimpegna il Governo:

a reintegrare nei tradizionali termini quantitativi lo stanziamento triennale per il "Fondo Trieste" ed il "Fondo Gorizia" di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 26».

(0/3223/60/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

il Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) è stato istituito con legge n. 284 del 1985. Sino al 1996 è stato finanziato da leggi speciali per Programma (legge n. 284 del 1985 e legge n. 291 del 1991);

successivamente il finanziamento è avvenuto attraverso la legge n. 266 del 1997 e negli ultimi anni tramite il rifinanziamento di detta legge;

negli scorsi anni la Finanziaria (tabella F) portava indicazione del finanziamento per il PNRA per un triennio, tanto che nel 2002 abbiamo predisposto un Programma di ricerche triennale 2002-2004 per complessivi 85.215 KE ripartiti in 28.405 KE all'anno;

nella Finanziaria 2004 (tabella F) oltre al finanziamento del 2004 veniva previsto solo quello del 2005 ma non quello del 2006;

nella Finanziaria 2005 (tabella F) è previsto il solo finanziamento per il 2005 pari a circa 29.000 ME (28.405 + 2 per cento), ma nulla per il 2006 e nulla per 2007;

nel luglio scorso è stato predisposto un Programma nazionale di ricerche in Antartide per il triennio 2005-2007 che, seguendo le indicazioni del MIUR, prevede un fabbisogno finanziario complessivo di 99.000 KE ripartiti in 31.000 per il 2005, 33.000 per il 2006 e 35.000 per il 2007;

le motivazioni per una previsione di un fabbisogno superiore a quello degli esercizi precedenti e crescente negli anni sono diverse, fra le principali vanno evidenziati gli aumentati costi del supporto logistico (noleggio navi ed aerei), l'introduzione di un contributo pari al 5 per cento del *budget* annuo per il funzionamento del Consorzio per l'attuazione del PNRA, le azioni propedeutiche ed effettuare quelle attività nell'ambito dell'Anno Polare Internazionale 2007-2008, che siano adeguate al ruolo che il Paese svolge nel contesto delle ricerche e della politica delle regioni polari ed in particolare di quella antartica;

tale Programma triennale è stato predisposto dalla Commissione e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Interministeriale per l'Antartide, è stato adottato dal MIUR ed il relativo decreto ministeriale è in corso di registrazione,

impegna il Governo:

a valutare le esigenze per il finanziamento triennale del PNRA senza la quale è impossibile ottemperare alle norme che impongono una "programmazione pluriennale almeno su base triennale";

ad adeguare anche successivamente alla legge finanziaria 2005 il finanziamento alla previsione del PNRA 2005-2007 per far fronte ai maggiori e crescenti fabbisogni».

(0/3223/61/5^a)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessò che:

nel panorama della produzione e della distribuzione commerciale un ruolo strategico è svolto dai 39 quartieri fieristici distribuiti sul territorio nazionale, nei quali annualmente si svolgono oltre 1.000 manifestazioni di carattere internazionale, nazionale e locale, che permettono ad oltre 200.000 imprese italiane di presentare i loro prodotti a 20 milioni di operatori;

è necessario agevolare il processo di modernizzazione delle fiere italiane, indispensabile per favorire l'adeguamento di esse ai moderni circuiti economici e per permettere alle stesse di risultare competitive rispetto alle fiere straniere, alla luce anche delle recenti stime secondo le quali circa la metà delle esportazioni italiane transita attraverso le esposizioni fieristiche,

impegna il Governo:

a prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico, prevedendo in particolare che:

a) per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005 e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dagli enti fieristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorra a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP;

b) detta agevolazione competa fino alla concorrenza di tali investimenti, non possa comunque eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e debba essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento e di un progetto di massima degli investimenti;

c) tali investimenti consistano nella realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, nel completamento di opere sospese, nell'ampliamento, nella riattivazione e nell'ammodernamento di impianti esistenti, nonché nell'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante con-

tratti di locazione finanziaria, gli investimenti immobiliari debbano essere limitati ai beni strumentali per natura».

(0/3223/62/5^a)

BIANCONI, ALBERTI CASELLATI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
impegna il Governo:

a ridurre l'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per la prima infanzia quali pannolini, latte in polvere e liquido, liofilizzati e omogeneizzati dal 20 per cento al 10 per cento e contestualmente ad attivare una serrata negoziazione con le sigle sindacali datoriali del settore affinché garantiscano il congelamento dei prezzi per il triennio 2005-2007 rispetto ai listini praticati nel 2004, ovvero in base alle rilevazioni Istat sui prodotti della medesima categoria».

(0/3223/63/5^a)

BIANCONI, ALBERTI CASELLATI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
impegna il Governo:

a ridurre l'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per la prima infanzia quali pannolini, latte in polvere e liquido, liofilizzati e omogeneizzati dal 20 per cento al 10 per cento contestualmente ad attivare una serrata negoziazione con le sigle sindacali datoriali di settore al fine di garantire una proporzionale riduzione del prezzo di mercato dei suddetti prodotti non inferiore al 5 per cento rispetto ai listini praticati nel 2004, ovvero in base alle rilevazioni Istat sui prodotti della medesima categoria».

(0/3223/64/5^a)

IOANNUCCI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di concedere sgravi di natura fiscale ai soggetti che realizzino unità produttive nelle zone interne della regione Abruzzo, al fine di ivi favorire l'incremento occupazionale e lo sviluppo imprenditoriale».

(0/3223/65/5^a)

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

i comuni sono costretti a versare allo Stato l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutta una serie di servizi resi ai cittadini quali ad esempio:

a) trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna nelle aree rurali, collinari e montane;

b) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense scolastiche e dell'obbligo;

c) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuato direttamente o affidato in appalto dai comuni;

d) fornitura di energia elettrica ai comuni destinata esclusivamente a pubblica illuminazione notturna;

tale aggravio fiscale fa aumentare anche il costo delle prestazioni, che hanno un carattere puramente sociale, per le famiglie, ovvero determina la sottrazione di risorse che i comuni potrebbero destinare ad altre prestazioni,

impegna il Governo:

a valutare un sistema graduale di abrogazione dell'IVA per i servizi elencati in premessa, individuando le idonee coperture».

(0/3223/66/5^a)

BOREA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premessso che:

sebbene la famiglia svolga un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, è evidente infatti come nel nostro Paese la funzione storica e sociale della famiglia non ha mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore, stante la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi principi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico;

sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario, strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, viola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. È infatti, evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa;

valutato che:

in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 del 1976, n. 358 del 1995 e n. 12 del 1998) in cui si è affermato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale delle famiglie e a poco valgono le detrazioni per i carichi familiari che, al di là della loro esiguità, cercano solo di correggere questa impostazione.

preso atto che:

del resto, a ciò non sopperiscono altre politiche familiari alle quale anzi l'Italia dedica appena lo 0,9 per cento del PIL, collocandosi al penultimo posto in Europa;

tenuto, quindi, conto che:

si continuano a perpetrare ingiustizie a danno della famiglia la cui formazione e mantenimento sono diventati un lusso e non un diritto costituzionalmente tutelato con il risultato di un netto peggioramento del tenore vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità;

considerata:

la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia facendo un passo deciso verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia,

impegna il Governo:

ad utilizzare in via prioritaria il contributo di solidarietà da introdurre sull'IRE per raddoppiare le detrazioni, di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per ciascun figlio a partire dal terzo».

(0/3223/67/5^a)

BOREA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

sebbene la famiglia svolga un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, è evidente infatti come nel nostro Paese la funzione storica e sociale della famiglia non ha mai ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore, stante la perdurante incapacità nel trasformare in norme questi principi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico.

sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario, strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo, viola il principio costituzionale della capacità contributiva prescindendo da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. È infatti evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa;

valutato che:

in sostanza, nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 del 1976, n. 358 del 1995 e n. 12 del 1998) in cui si è affermato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono (i figli) o che svolgono lavoro casalingo, nulla è cambiato nel regime fiscale

delle famiglie e a poco valgono le detrazioni per i carichi familiari che, al di là della loro esiguità, cercano solo di correggere questa impostazione;

preso atto che:

del resto, a ciò non sopperiscono altre politiche familiari alle quale anzi l'Italia dedica appena lo 0,9 per cento del PIL, collocandosi al penultimo posto in Europa;

tenuto, quindi, conto che:

si continuano a perpetrare ingiustizie a danno della famiglia la cui formazione e mantenimento sono diventati un lusso e non un diritto costituzionalmente tutelato con il risultato di un netto peggioramento del tenore di vita delle famiglie ed un preoccupante decremento del tasso di natalità;

considerata:

la necessità di operare una svolta in termini di reale considerazione della funzione sociale della famiglia facendo un passo deciso verso un nuovo regime fiscale della famiglia e per la famiglia;

valutata:

l'esigenza di introdurre finalmente nel nostro Paese il cosiddetto "quoziente familiare" che è un meccanismo, già applicato in diversi Paesi europei, tra i quali la Francia, dove ha determinato una crescita dei consumi interni e un aumento consistente della crescita demografica, il cui andamento tendenziale in Italia determinerebbe invece una riduzione di 6 milioni di persone entro i prossimi 50 anni;

considerato, infine, che:

nel programma del Governo, al punto 2.3 sulla famiglia, si legge: "La famiglia è oggi un soggetto penalizzato dal punto di vista fiscale, perché è chiaro che chi vive da solo e fruisce di un certo reddito è più ricco ed ha una capacità contributiva maggiore di chi ha lo stesso reddito ma deve mantenere più persone: occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona",

impegna il Governo:

nel quadro della diminuzione complessiva della pressione fiscale e nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori, ad incentivare il ristabilimento dell'equità orizzontale intesa come la rimodulazione dell'imposta anche secondo la dimensione del nucleo familiare ed a introdurre, pertanto, il sistema del "quoziente familiare" a decorrere dal 1° gennaio 2006».

(0/3223/68/5^a)

CARRARA, ROLLANDIN, FALCIER, DE RIGO, GIOVANELLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

negli incontri tra la delegazione italiana e le autorità Pakistane in occasione della celebrazione del "Giubileo del K2" è emersa l'opportunità di valorizzare al massimo i sinergismi della reciproca collaborazione, nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite;

in tale ambito le dichiarazioni d'intenti conclusive prevedono di rafforzare i legami con il Paese ospite tramite una serie di impegni di cooperazione, che si sostanziano in un pacchetto coerente di iniziative destinate al supporto per l'attivazione del Parco Nazionale del Karakorum Centrale;

per l'esperienza positivamente maturata in una regione ad alta criticità è opportuno rafforzare l'ente di riferimento che ha storicamente operato il coordinamento della maggior parte dei programmi nell'area (il Comitato Ev-K2-CNR) con la messa a disposizione di risorse dedicate. Per lo svolgimento dei suoi Compiti il Comitato si avvarrà della collaborazione della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri,

impegna il Governo:

a finalizzare nel 2005-2007 una quota non minore di 1.350.000 di euro in ragione d'anno, dello stanziamento previsto in tabella C per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (decreto legislativo n. 204 del 1998 - u.p.b. 4.2.3.4 cap. 7236), rubrica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, da erogarsi attraverso il CNR, destinato alla prosecuzione dei progetti bi-multilaterali di ricerca e cooperazione culturale e tecnica, per lo sviluppo socio economico e la valorizzazione ambientale».

(0/3223/69/5^a)

CAMBER

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

preso atto:

della nuova situazione politica ed economica continentale conseguente all'ingresso nell'Unione Europea di 10 nuovi Paesi, tra i quali la Repubblica di Slovenia, avvenuto il 1° maggio 2004;

considerate:

le ricadute non positive per l'economia dell'unica regione italiana contermina, il Friuli-Venezia Giulia, le cui imprese di molteplici settori si trovano a fronteggiare attività concorrenziali svolte da imprese slovene, favorite da diverse imposizioni di carattere fiscale o normativo della citata Repubblica slovena;

ribadito:

l'impegno e l'attenzione verso un'area strategica per lo sviluppo del Paese nell'ambito dell'Europa allargata,

impegna il Governo:

a reintegrare nella "Tabella F" allegata alla legge finanziaria 2005 i termini di durata e il relativo stanziamento triennale per il "Fondo Trieste" ed il "Fondo Gorizia" di cui alla legge istitutiva del Fondo stesso».

(0/3223/70/5^a)

COSTA, FERRARA, NOCCO, CURTO, CHIRILLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

in riferimento all'articolo 16-*bis* introdotto dall'emendamento 16.100, condividendo gli obiettivi di finanza pubblica e condividendo le modalità di coinvolgimento degli stessi nella predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio per le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007;

atteso che:

la stessa disposizione governativa esclude il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale dai limiti percentuali fissati dal comma 5;

considerata:

la necessità di assicurare continuità ed efficacia nei servizi sanitari ed ospedalieri,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione delle disposizioni del comma 5, per il comparto sanitario, le regioni che hanno effettuato il piano di riordino ospedaliero».

(0/3223/71/5^a)

MONTAGNINO, CASTELLANI, FORCIERI, CAMBURSANO, GIARETTA, SALZANO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

in riferimento all'articolo 16-*bis* introdotto dall'emendamento 16.100, considerata la necessità di assicurare continuità alle procedure concorsuali già avviate di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis*,

impegna il Governo:

a interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, ottavo periodo, nel senso che, per le Regioni a statuto ordinario, le procedure concorsuali in atto, sono da intendersi quelle per le quali i bandi sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale regionale entro il 31 ottobre 2004».

(0/3223/72/5^a)

FERRARA, NOCCO, TAROLLI, FALCIER, CURTO, VALDITARA, EUFEMI, IZZO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

in riferimento all'articolo 16-*bis* introdotto dall'emendamento 16.100, considerata la necessità di assicurare continuità alle procedure concorsuali già avviate di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis*,

impegna il Governo:

a interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, ottavo periodo, nel senso che, per le Regioni a Statuto ordinario, le procedure concorsuali in atto, sono da intendersi quelle per le quali i bandi sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale regionale entro il 31 ottobre 2004».

(0/3223/73/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
considerato che:

dai dati macroeconomici risulta che alla formazione del PIL concorre una notevole componente di economia sommersa valutabile secondo i più accreditati osservatori intorno al 30-35 per cento del PIL nazionale;

tenuto conto che:

tale patologico fenomeno economico ha dirette conseguenze sulle entrate tributarie e contributive e che inoltre è da considerarsi non ultima delle cause del prosperare di ambienti malavitosi che possono efficacemente operare in un economia così vasta che sfugge ad ogni controllo di regolarità formale e sostanziale;

considerato che:

in una delle attività in cui da sempre sono presenti economie sommerse, quella delle ristrutturazioni edilizie più recentemente a seguito della introduzione della deduzione fiscale del 36 per cento sono stati rilevati aumenti dei volumi di affari e dei redditi dichiarati nel settore che hanno abbondantemente compensato gli ammontari delle detrazioni fiscali tenuto conto anche che queste ultime sono dilazionate in più anni,

impegna il Governo:

a porre allo studio interventi che, facendo leva sugli opposti interessi fra cedente e cessionario o fra committente e prestatore di servizio, consentano una più concreta ed incisiva emersione di attività economiche sommerse. A tali fini il Governo vorrà esaminare le diverse forme di intervento che per essere più efficaci debbono tener conto che l'attuale detrazione fiscale limitata al 19 per cento dei compensi pagati, crea spesso le condizioni per atteggiamenti compromissori fra le parti».

(0/3223/74/5^a)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premessi che:

è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia; la Corte costituzionale ha ripetutamente richiamato il Governo e il Parlamento a correggere l'attuale trattamento fiscale della famiglia;

moltissime espressioni della società civile hanno manifestato orientamenti convergenti per sollecitare una inversione di rotta delle politiche per la famiglia recuperando il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei;

nonostante la retorica sulla centralità della risorsa umana che investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale repressiva;

in particolare, l'attuale sistema di impostazione fiscale non tiene adeguato conto della diversità di capacità contributiva causata dal diverso numero delle persone a carico, cosicché, anziché, il "particolare riguardo per le famiglie numerose" previsto dall'articolo 31 della Costituzione, viene attuata una imposizione fiscale che, a parità di capacità contributiva, è più pesante per le famiglie con più figli a carico,

preso atto che:

l'istituto degli assegni familiari, a seguito della sua riforma che lo lega a fasce di reddito, risponde positivamente a bisogni diversi da quelli di giustizia fiscale per tutte le famiglie e pertanto non può rispondere alle esigenze richiamate;

le previste sostituzioni delle detrazioni fisse d'imposta con deduzioni per il coniuge e per i figli rappresentano uno strumento idoneo a correggere le ingiustizie e rappresentano una possibilità di intervento positivo;

con la riforma fiscale nel 2003 si guardava a migliorare il trattamento fiscale della famiglia "monoreddito" che appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia "bireddito";

da più parti viene sollevato la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolare ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote di reddito complessivo di due coniugi secondo il quoziente familiare;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte sue inefficienze;

le profonde trasformazioni della società (crescita demografica zero in alcune aree del Paese) sollecitando una approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia,

considerato altresì che:

valutato che il processo di trasformazione delle strutture familiari continua a far registrare un incremento del numero delle famiglie e una contrazione della loro dimensione: 2,6 il numero medio dei componenti, mentre il tasso di crescita naturale della popolazione è dell'1,26 per cento,

impegna il Governo:

nel quadro degli impegni finalizzati a ridurre la pressione fiscale, introducendo progressivamente il sistema del quoziente familiare come strumento di tassazione della famiglia in quanto entità fiscale, oltreché finalizzato a coerenti politiche familiari per favorire la crescita, indispensabile per realizzare un equilibrio previdenziale di lungo periodo».

(0/3223/75/5^a) (già emendamenti 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16)

LAURO, TAROLLI, PETRINI, SALERNO, MORO, CADDEO, FERRARA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 18 in materia di organizzazione scolastica del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per Dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a Dirigente scolastico dei candidati triennialisti utilmente inclusi in graduatoria di merito,

impegna il Governo:

a provvedere affinché i posti non ancora coperti vengano assegnati, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso-concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine delle procedura concorsuale, purché nei limiti dei 1.500 posti del concorso previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 29, comma 3, e dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 22, comma 9».

(0/3223/76/5^a) (già emendamento 24.0.45)

BONFIETTI, ANGIUS, BATTAGLIA Antonio, VITALI, FERRARA, MARINO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché ai familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, in quanto

titolari del relativo diritto soggettivo, si applichino i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

(0/3223/76a/5^a) (già emendamento 28.8)

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 28 del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2005,

impegna il Governo:

a provvedere, affinché in sede di applicazione dell'articolo 9 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, siano osservate le seguenti condizioni:

che per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994,
n. 97 e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'ade-
sione al servizio idrico integrato sia facoltativa. Ove il comune non aderis-
ca al servizio idrico integrato, il nuovo soggetto gestore non subentra al-
l'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio.
Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico in-
tegrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito;

che sulle gestioni del servizio idrico, per gli enti sopra elencati,
l'autorità d'ambito eserciti funzioni di regolazione generale e di controllo,
sulla base di un contratto di servizio».

(0/3223/77/5^a) (già emendamento 28.9)

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 28 del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2005,

impegna il Governo:

a provvedere, affinché, per i comuni individuati ai sensi della legge
31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a
3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato sia resa facoltativa
prevedendo che, ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore
non subentri all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico eser-
cente il servizio e prevedendo altresì che gli stessi comuni possano ritirare
la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi
all'autorità d'ambito, che sulle gestioni suddette l'autorità d'ambito eser-
citi funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un con-

tratto di servizio e che, in ogni caso, le tariffe del servizio non possa essere superiore a quelle dei comuni limitrofi».

(0/3223/78/5^a) (già emendamento 28.10)

PICCIONI, LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a provvedere affinché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti l'adesione al servizio idrico integrato si intenda favoltativa;
nonché a promuovere che, in ogni caso, la tariffa del servizio non possa essere superiore a quella dei comuni limitrofi».

(0/3223/79/5^a) (già emendamento 28.11)

TIRELLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 28 del disegno di legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a provvedere affinché per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato, si intenda favoltativa;
nonché a prevedere che, in ogni caso, la tariffa del servizio non possa essere superiore a quella dei comuni limitrofi».

(0/3223/81/5^a) (già emendamento 35.90)

TAROLLI, CICCANTI, RIPAMONTI, IZZO, CADDEO, CURTO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare ri-

ferimento a quelle meridionali, d'intesa con le corrispondenti amministrazioni regionali, promuovendo l'elaborazione di ricerche e di studi di fattibilità in materia creditizia anche, eventualmente, favorendo la creazione di banche a carattere regionale».

(0/3223/82/5^a) (già emendamento 41.116)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

^aLa 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 41 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

a valorizzare e rendere funzionale ed operativo lo stabilimento balneare termale di Ischia quale centro di eccellenza per il termalismo militare in Europa».

(0/3223/84/5^a) (già emendamento 42.6)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'articolo 42 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

affinché l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sia sostituito dal seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte, nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le suddette partecipazioni devono essere iscritte in bilancio da almeno un anno al momento dell'effettivo versamento al Ministero delle attività produttive delle somme relative alle quote sottoscritte. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un

valore delle quote sottoscritte pari all'80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, le somme rivenienti di recesso secondo i criteri indicati nel presente articolo. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normative, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, le risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma».

(0/3223/85/5^a) (già emendamento 42.11)

GIARETTA

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 42, del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

a interpretare la definizione di fabbricato rurale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 557, nel senso che tale qualificazione di ruralità si deve intendere applicabile anche ai fabbricati appartenenti a cooperative agricole o a consorzi di imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

(0/3223/86/5^a) (già emendamento 42.223)

PICCIONI, LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame dell'articolo 42 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

affinché le disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, non vengano applicate agli impianti di distribuzione ad uso agricolo ed agro-meccanico, limitatamente all'erogazione degli oli mine-

rali di cui al regolamento 14 dicembre 2001, n. 454, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2001, n. 302.

(0/3223/87/5^a) (già emendamento 42.336)

LAURO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
impegna il Governo:

affinché la lettera *d*) del comma 27, articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia sostituita dalla seguente:

"*d*) siano state realizzate, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformemente alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base delle leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei parchi e delle aree portette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, nonchè su immobili individualmente vincolati, come quelli elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 136 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. Per gli altri immobili esistenti sulle aree o bellezze panoramiche di insieme soggette a vincolo generico di inedificabilità ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"».

(0/3223/88/5^a) (già emendamento 42.448)

IZZO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessi che:

la legge n. 833 del 1978 (articoli 41 e 43) e la successiva normativa di riordino del sistema sanitario, il decreto legislativo n. 502 del 1992 e il decreto legislativo n. 517 del 1993, e la riforma Bindi n. 229 del 1999 hanno sempre considerato la realtà degli Ospedali classificati (ospedali con autonomia giuridico-amministrativa in quanto proprietà di enti religiosi ma che espletano a tutti gli effetti un servizio pubblico come l'ospe-

dale Fratebene Fratelli, e del personale medico degli Ospedali classificati che viene equiparato al pubblico tramite l'approvazione del regolamento dell'Ospedale e successivo decreto di equipollenza emanato dal Ministero della sanità;

considerato che:

il contratto di lavoro del personale medico applicato nelle strutture ospedaliere classificate è il CCNL Aris-anmirs stipulato dall'Aris come parte datoriale e dall'Anmirs che rappresenta e tutela i medici dipendenti degli ospedali classificati e/o equiparati e che, in atto per il rinnovo del contratto di lavoro per il quadriennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, si attende, come di consueto, il rinnovo del contratto per il personale medico della Ospedalità pubblica,

impegna il Governo:

a prevedere la copertura degli oneri finanziari derivanti dal prossimo rinnovo contrattuale per il personale medico, in considerazione anche del fatto che è stato richiesto analogo intervento del Governo per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto per il personale non-medico, rinnovo contrattuale effettuato da poco e non ancora applicato proprio per la mancata copertura finanziaria».

(0/3223/89/5^a)

TOFANI, SALERNO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

considerato che:

l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha emanato in data 23 maggio 2003 una circolare che consente il funzionamento dei distributori automatici di sigarette nelle sole ore notturne al fine di limitarne l'accesso ai minori di anni 16;

con la stessa circolare si rimandava il funzionamento del distributore a tempo pieno all'istallazione di un apposito lettore atto a leggere la carta di identità elettronica e ad attivare il distributore stesso solo ove l'acquirente abbia più di 16 anni di età;

tale misura doveva avere carattere provvisorio in quanto la carta di identità elettronica doveva essere diffusa al massimo nel giro di due anni e che in ragione di ciò la Federazione Italiana Tabaccai non si oppose al citato provvedimento;

nelle more della diffusione del documento elettronico il Ministero dell'interno avrebbe dovuto fornire le specifiche tecniche affinché i relativi lettori fossero prodotti ed installati nei distributori automatici;

dopo un anno e mezzo non sono ancora note tali specifiche in quanto i dati che la carta di identità elettronica dovrebbe contenere sono in costante aggiornamento;

il provvedimento del maggio 2003 ha assunto un carattere definitivo che lede fortemente gli interessi dei rivenditori di generi di monopolio impossibilitati ad ammortizzare un bene del valore di oltre 15.000 euro,

impegna il Governo:

a dare immediato incarico all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato affinché emani idonei provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione sopra descritta nelle more della diffusione della carta di identità elettronica e tenendo conto di quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione Europea ove è consentito l'uso dei distributori automatici di sigarette, in attesa che vengano studiati dispositivi idonei a consentirne solo l'uso ai soli maggiorenni».

(0/3223/90/5^a)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

premesso che:

la legge 14 luglio 1993, n. 249, consentì alle Associazioni combattentistiche e partigiane la realizzazione di una serie di iniziative in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, concretizzatesi in importanti manifestazioni cui parteciparono il Capo dello Stato e le massime autorità istituzionali e che riscossero unanime apprezzamento e risonanza a livello nazionale ed internazionale, contribuendo a tener viva la memoria storica degli eventi che hanno caratterizzato il XX secolo e che hanno determinato in Italia la riconquista della libertà e della democrazia;

nell'approssimarsi del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione si rende indispensabile assicurare alle Associazioni combattentistiche e partigiane il sostegno finanziario necessario ad organizzare le manifestazioni celebrative per ricordare un evento così importante nella storia nazionale,

impegna il Governo:

a incaricare le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituite in Confederazione nel 1979, della preparazione e dell'organizzazione, d'intesa con il Ministero della difesa, nel 2005, di manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazio-

nale ed internazionale, per la commemorazione del sessantesimo anniversario delle Resistenza e della Guerra di liberazione».

(0/3223/94/5^a)

CICCANTI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

«La 5^a Commisisione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,
premessso che:

la ripresa e il rilancio del sistema infrastrutturale del Paese rappresenta uno dei fattori prioritari e decisivi per il recupero di competitività del sistema Italia nell'economia mondiale ed europea;

con la pace e la conquista della democrazia da parte dei Paesi Balcani con il rafforzamento degli accordi di cooperazione tra Unione europea e i Paesi dell'Africa nord-orientale e dei Paesi del Medio-Oriente, si è di fatto ristabilita la centralità economica del Mediterraneo;

in tale centralità l'Italia, soprattutto il versante della costa Adriatica (dal secondo dopoguerra definita "zona di frontiera"), rappresenta il punto strategico e di ineludibile comunicazione nello scambio commerciale tra i paesi in via di sviluppo del continente africano e dei paesi arabi;

tale posizione strategica è stata ben recepita nei programmi di sviluppo della rete infrastrutturale, riguardante soprattutto la intermodalità, sul versante Adriatico, meglio connotata nello studio di fattibilità promosso dalla sette regioni interessate come "Corridoio Adriatico";

rispetto al potenziamento delle dorsali Tirrenica ed Adriatica è carente ancora la rete di comunicazione tra le due dorsali, soprattutto nel medio adriatico;

il collegamento più breve e naturale tra la capitale e il medio adriatico è rappresentato da una parte della SS. Salaria, per la quale sono in corso di approvazione diversi progetti definitivi da parte dell'ANAS per il suo ammodernamento e dall'altra dalla rete ferroviaria, che si interrompe nel tratto Antrodoco-Ascoli;

la realizzazione di una rete ferroviaria è stata già programmata come obiettivo finale, nello studio di fattibilità denominato "ferrovia dei due mari", di cui è in corso l'approvazione del progetto esecutivo Rieti-Fara Sabina ed è previsto il consolidamento del tratto Antrodoco-Rieti e Ascoli-Porto d'Ascoli, mentre manca ancora la progettazione per il collegamento della tratta Ascoli-Antrodoco di 121 Km;

la realizzazione di detta tratta si collegherebbero le regioni di Marche e Abruzzo con il Lazio, su cui si collocherebbe anche una parte dell'Umbria, per un'area di 1.500.000 abitanti con la capitale;

occorre pertanto procedere alla definizione della progettazione definitiva per inserire il programma dei lavori conseguenti della tratta mancante nei finanziamenti della rete ferroviaria delle grandi trasversali,

impegna il Governo:

a definire, in una progettazione esecutiva della tratta Ascoli-Antrodoto, lo studio di fattibilità della "ferrovia dei due mari";

a programmare il finanziamento di detta tratta nel piano di sviluppo della rete ferroviaria italiana;

e predisporre progettazione e finanziamento, in accordo con la regione Marche, del rafforzamento strutturale, mediante elettrificazione, della tratta ferroviaria Ascoli-Porto d'Ascoli;

predisporre le necessarie risorse finanziarie per l'ammodernamento del 1° e 2° lotto del tratto stradale della SS. 4 Salaria, da Acquasanta a Trismego (Arquata)».

(0/3223/101/5^a)

CHIRILLI

Respinto dalla Commissione (10 dicembre 2004)

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005,

impegna il Governo:

relativamente all'articolo 6, a prevedere l'esclusione, dalla disciplina del patto di stabilità per gli Enti locali, delle spese per lo svolgimento delle elezioni amministrative, per interessi passivi e quelle dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
